



MASSIMARIO DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELL'ABRUZZO

Biennio 2022-2023

***CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
II GRADO DELL'ABRUZZO***

***SEDE DI L'AQUILA
VIA SALARIA ANTICA EST N. 27
67100 L'AQUILA***

***SEZIONE STACCATA DI PESCARA
PIAZZA ITALIA N. 15
65121 PESCARA***

UFFICIO DEL MASSIMARIO BIENNIO 2022-2023

Direttore: Dott. Giansaverio CAPPA

Presidente della Corte d Giustizia Tributaria di II Grado dell'Abruzzo

Responsabile: Dott. Romolo Como

Responsabile della raccolta e della trasmissione delle sentenze all'Ufficio del Massimario

Comitato scientifico:

Prof. Avv. Fabrizio MARINELLI	Università di L'Aquila
Prof. Walter GIULIETTI	Università di L'Aquila
Prof.ssa Annalisa PACE	Università di Teramo
Prof.ssa Caterina VERRIGNI	Università di Pescara
Prof.ssa Maria Cristina CERVALE	Università di L'Aquila
Dott. Vincenzo DI SABATINO	Dottore Commercialista

Coordinatrice:

Dott.ssa Ivana DORIA

Direttore della Segreteria della Corte d Giustizia Tributaria di II Grado dell'Abruzzo

A cura della Dott.ssa Arianna BIANCONE

Funzionario presso la Corte d Giustizia Tributaria di II Grado dell'Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

INDICE

ACCERTAMENTO

1. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 141 del 04/03/2022 sezione VI**
ACCERTAMENTO - Nel caso di utili in nero la società a ristretta base azionaria può essere accostata a una società di fatto – Sussiste - Dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile e irrogazione delle imposte Irap e Iva è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini Irpef – Sussiste pg 1
2. **CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 187 del 21/03/2022 sezione I**
ACCERTAMENTO – Notificazione - Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario, la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D.) – Sussiste – Per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa "semplice" – Sussiste pg 1
3. **CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 227 del 06/04/2022 sezione I**
ACCERTAMENTO - Contestazione di maggior reddito: spetta al contribuente fornire la prova che le somme dismesse siano state effettivamente utilizzate per coprire le spese contestate e che tali somme discendano da "redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta – Sussiste pg 2
4. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 303 del 12/05/2022 sezione VI**
ACCERTAMENTO - I contributi dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza integrativa costituiscono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale – Sussiste – Ad essi si applica l'art. 18 Legge n. 943 del 1978 Convenzione tra l'Italia e la Svizzera – Sussiste pg 3
5. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 304 del 12/05/2022 sezione VI**
ACCERTAMENTO - In ipotesi di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti qualora l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per sostenere l'affermazione secondo cui le fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente – Sussiste pg 3

6. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 337 del 27/05/2022 sezione VI**
 ACCERTAMENTO - L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità muove dalla presunzione di onerosità dei finanziamenti, inclusi i prestiti concessi dal socio alla società – Sussiste – La presunzione di onerosità è superabile dal contribuente fornendo una prova rigorosa della pattuizione di gratuità del finanziamento – Sussiste pg 4

7. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 492 del 28/07/2022 sezione VII**
 ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - la definizione con adesione da parte della sostituta non preclude i diritti in capo alla sostituita che era la destinataria ultima e la vera incisa della pretesa – Sussiste pg 5

8. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 546 del 02/09/2022 sezione VI**
 ACCERTAMENTO - La prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato – Sussiste pg 6

9. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 548 del 02/09/2022 sezione VI**
 ACCERTAMENTO – Notificazioni - La notifica degli atti impositivi secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P. R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., è possibile solo dopo aver verificato l'irreperibilità assoluta del contribuente – Sussiste pg 6

10. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 580 del 27/09/2022 sezione VI**
 ACCERTAMENTO - Accise armonizzate prodotti energetici - Il silenzio dell'Amministrazione doganale sull'istanza di rideterminazione dei ratei non è qualificabile come silenzio – assenso – Sussiste - L'amministrazione doganale è obbligata a rideterminare i ratei – Non Sussiste pg 7

11. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 622 del 20/10/2022 sezione VI**
 ACCERTAMENTO - In tema di accertamenti bancari gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – Sussiste – Tale presunzione è superabile dal contribuente attraverso una prova analitica – Sussiste pg 7

12. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 624 del 20/10/2022 sezione VI**

ACCERTAMENTO - Prelievo erariale unico (PREU) – Per l'accertamento della base imponibile evasa oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco si utilizza anche il metodo induttivo basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria – Sussiste pg 8

13. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 670 del 11/11/2022 sezione I

ACCERTAMENTO - E' ammesso il pagamento di debiti tramite compensazione di crediti nei confronti dell'Erario solo se i crediti sono nella titolarità dell'obbligato – Sussiste pg 9

14. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 701 del 21/11/2022 sezione I

ACCERTAMENTO – Agevolazioni - Il contribuente nella sua qualità di socio accomandante di una società nel triennio precedente può beneficiare del regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, c. 2, lett. a, D.L. 98/2011 se non ha percepito utili – Sussiste pg 9

15. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 12 del 09/01/2023 sezione I

ACCERTAMENTO – Esenzioni - I ricavi delle società cooperative a mutualità prevalente scaturenti da attività speculative non godono dell'esenzione ex art. 10 DPR 601 del 1973 – Sussiste pg 10

16. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 48 del 13/01/2023 sezione VII

ACCERTAMENTO - La responsabilità del cessionario è una mera obbligazione accessoria di tipo ordinario – Sussiste - Soggiace al termine ordinario decennale – Sussiste - Di natura tributaria – Non sussiste pg 10

17. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 80 del 27/01/2023 sezione VI

ACCERTAMENTO - Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo – Sussiste pg 11

18. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 181 del 09/03/2023 sezione I

ACCERTAMENTO - L'onere probatorio dell'accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti – Sussiste – E' subordinato alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo – Non sussiste pg 12

19. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 193 del 14/03/2023 sezione VII

ACCERTAMENTO - Nell'accertamento dei maggiori aggi non dichiarati è onere del contribuente addurre prove contrarie circostanziate - Sussiste - L'accertamento parziale induttivo può essere emesso anche in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare - Sussiste pg 12

20. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 228 del 27/03/2023 sezione I

ACCERTAMENTO - Responsabilità cessionario di ramo di azienda - Il principio di inerenza del debito ex art. 2560 c.c. è applicabile ai debiti tributari - Sussiste... pg 13

21. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 669 del 11/09/2023 sezione VI

ACCERTAMENTO - Effetto espansivo del giudicato formatosi per annualità differenti - Sussiste pg 13

22. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 723 del 16/10/2023 sezione I

ACCERTAMENTO - Notifica - All'avviso di accertamento, pur essendo atto di natura sostanziale e recettizio, si applica la disciplina della "scissione" della notifica prevista per il diritto processuale - Sussiste pg 14

23. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 803 del 21/11/2023 sezione I

ACCERTAMENTO - Sul perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore del bene ex art 7 Legge 448/2001 non influisce l'omessa redazione o presentazione di una perizia di stima - Sussiste pg 14

24. CGT II grado Sezione Staccata di Pescara - Sentenza n. 859 del 19/12/2023 sezione VI

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - La prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato - Sussiste pg 15

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

25. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 156 del 06/03/2023 sezione I

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Sanzioni - Causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo - Il semplice ricovero ospedaliero non è sufficiente -

Sussiste – Occorre la dimostrazione dell'impossibilità assoluta ad effettuare il pagamento o a delegare qualcuno – Sussiste pg 17

26. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 734 del 19/10/2023 sezione II

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni – il persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario giustifica la determinazione della sanzione al massimo edittale – Sussiste pg 17

27. CTP L'Aquila Sentenza n. 278 del 24/05/2022 sezione II

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Si applica per ognuno degli atti oggetto di impugnazione – Sussiste - Il ricorso e l'appello relativo alle intimazioni di pagamento, comprendono anche l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. – Sussiste pg 18

28. CGT I grado di L'Aquila - Sentenza n. 476 del 23/11/2022 sezione III

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Dovuto sia per i ricorsi principali che incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie – Sussiste - L'art. 13 comma 6 del d.P.R. n.115/2002 che lo prevede, costituisce norma di natura primaria e non recessiva rispetto all'art. 12, comma 2°, D.L.vo n. 546/92 – Sussiste pg 18

29. CGT I Pescara - Sentenza n. 212 del 28/03/2023 sezione I

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Disciplina del ricorso cumulativo - Impugnativa dell'atto di ipoteca che implica il vaglio degli atti presupposti – Unitarietà della domanda, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici – Sussiste pg 19

30. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 390 del 16/06/2023 sezione I

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse – Sussiste pg 19

31. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 701 del 12/12/2023 sezione II

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni - Non è possibile impugnare l'atto di irrogazione della sanzione notificata per il tardivo pagamento del contributo unificato tributario ricorrendo a vizi dell'invito al pagamento non impugnato e consolidato – Sussiste pg 20

32. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 715 del 15/12/2023 sezione I

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni – La notifica dell'invito al pagamento e della conseguente sanzione tramite posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia è valida – Sussiste – Nel computo dei termini non si applica la sospensione feriale – Sussiste pg 20

DICHIARAZIONI

33. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 336 del 27/05/2022 sezione VI**
 DICHIARAZIONI – Agevolazioni - Legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente) – E' possibile avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Sussiste – E' legittima la deduzione anche in periodi d'imposta successivi all'investimento ambientale – Sussiste pg 22
34. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata di Pescara - Sentenza n. 735 del 06/12/2022 sezione VI**
 DICHIARAZIONI - La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza emendabile anche in sede contenziosa – Sussiste pg 22

IRES

35. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 88 del 17/02/2022 sezione VI**
 IRES – Deducibilità dei costi per alta "direzione e coordinamento" nei rapporti tra consociate: deve sussistere una reale funzionalità dei servizi offerti rispetto ai ricavi realizzati – Sussiste..... pg 24
36. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 94 del 22/02/2022 sezione VII**
 IRES – Doppie imposizioni - Ai fini del riconoscimento del requisito della trasparenza fiscale dei fondi di investimento interposti è necessario il pieno automatismo nella distribuzione degli utili per tutta l'esistenza della società – Sussiste pg 24
37. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 279 del 03/05/2022 sezione VI**
 IRES - L'Ires sulla plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazione in una società nazionale deve essere applicata nella stessa misura alle società residenti e

non residenti, incluse le non residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano – Sussiste pg 25

38. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 318 del 20/05/2022 sezione VI

IRES - Trust – la soggettività IRES non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta Trust – la soggettività passiva ai fini Ires non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta – Sussiste - Il legislatore può disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività – Sussiste pg 26

39. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 579 del 27/09/2022 sezione VI

IRES - Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 opera il criterio del "beneficiario effettivo" – Sussiste - Può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito – Sussiste pg 26

40. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 421 del 01/06/2023 sezione VII

IRES – Doppie imposizioni - Applicazione dell'art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Francia (Legge 07/01/1992 n. 20): necessaria dimostrazione dell'effettiva realizzazione della doppia imposizione, della partecipazione azionaria nell'ambito della normale attività, dell'identità tra effettiva beneficiaria e percettore del credito di imposta – Sussiste pg 27

41. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 557 del 13/07/2023 sezione VI

IRES – Doppie imposizioni - Convenzione Italia - U.S.A. – ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d' investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l' aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati ratione temporis, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell' art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983 – Sussiste pg 28

42. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 585 del 18/07/2023 sezione VII

IRES – Doppie imposizioni – Convenzione Italia – Francia - Ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), occorre accertare che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nell'ambito dei redditi imponibili in quello Stato – Sussiste pg 29

**43. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 608 del 19/07/2023
sezione VI**

IRES - Doppie imposizioni – Ritenute su interessi - Compatibilità tra il disposto di cui all'art. 26, comma 5, DPR 600/73 ed i principi di libertà di stabilimento nell'Unione Europea e di libera circolazione di capitali di cui agli artt. 49, 54 e 63 del Trattato CE – Sussiste pg 29

**44. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 631 del 18/08/2023
sezione VI**

IRES – Doppie imposizioni – Convenzione Italia e Paesi Bassi (Legge 26/07/1993, n. 305) - Elementi probatori della qualità di beneficiario effettivo - Substantive business activity test – Sussiste - Dominion test – Sussiste - Business purpose test – Sussiste pg 30

**45. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 770 del 31/10/2023
sezione VI**

IRES - Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Francia - Legge 07.01.1992, n.20- Criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute come elemento presuntivo idoneo a disvelare la finalità di elusione – Sussiste pg 30

46. CTP Pescara - Sentenza n. 49 del 07/02/2022 sezione I

IRES – Il diverso trattamento riservato dall'art. L'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 all're SICAV ed agli OIRC contrasta con le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento sancite dagli artt. 63 e 49 del Trattato UE e va pertanto disapplicata – Sussiste - Le SICAV lussemburghesi godono dell'esenzione dall'Ires come gli omologhi OICR con sede in Italia – Sussiste pg 31

IRPEF

47. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 9 del 25/01/2022 sezione VII

IRPEF - Sisma Abruzzo 2009 - L'effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato – Sussiste - Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione – Sussiste pg 33

48. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 71 del 09/02/2022 sezione VI

- IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Germania contro le doppie imposizioni - Le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell'ambito di un rapporto lavorativo svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia – Sussiste pg 33
49. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 414 del 28/06/2022 sezione VI**
 IRPEF - Convenzione sulla doppia imposizione Italia - Ecuador (Legge 31.10.1989, n. 377) - E' sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale – Sussiste pg 34
50. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata di Pescara - Sentenza n. 706 del 21/11/2022 sezione VI**
 IRPEF – Doppie imposizioni - Ai fini della applicazione della minore imposta rileva il potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito – Sussiste ... pg 34
51. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 82 del 30/01/2023 sezione VI**
 IRPEF – Detraibilità spese per interventi di risparmio energetico – Il possesso o meno dell'immobile è dimostrabile con prove presuntive – Sussiste pg 35
52. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 664 del 07/09/2023 sezione VI**
 IRPEF – Imposte dirette – Individuazione soggetti passivi - Applicazione del criterio formale dettato dal DPR n. 917 del 1986, art. 2 – Sussiste - Presunzione di residenza scaturente dall'iscrizione all'anagrafe tributaria come preclusiva di ogni ulteriore accertamento – Sussiste pg 36
53. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 799 del 20/11/2023 sezione I**
 IRPEF – Doppie imposizioni - In caso di concorrenti discipline applicabili ai soggetti residenti all'estero la normativa sulla doppia imposizione contenuta nelle convenzioni internazionali prevale sulle normative nazionali, poiché sono norme primarie che impongono la disapplicazione delle norme nazionali con esse incompatibili – Sussiste pg 36

IVA

54. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 207 del 24/03/2022 sezione VI**

- IVA - Rimborsi - Se l'acquisto e la conservazione fino alla successiva rivendita del bene avvengono in Italia, ci si trova di fronte ad una operazione attiva ai fini IVA ai sensi dell'art. 7 bis del D.P.R. 633/1972 – Sussiste - Il diritto al rimborso dell'IVA presuppone l'identificazione in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/72 o la nomina di un rappresentante fiscale in Italia ex art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – Sussiste pg 38
55. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 319 del 20/05/2022 sezione VI**
IVA - la detrazione può spettare per le attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica – Sussiste pg 38
56. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 324 del 23/05/2022 sezione VII**
IVA – Rimborsi - Le linee guida dettate con riferimento alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17-5-1977 indicano come occorre distinguere tra "condizioni sostanziali" del diritto alla detrazione d'imposta ed adempimento di "obblighi formali" – Sussiste - La violazione formale è da ritenersi irrilevante laddove il soggetto passivo è titolare sostanziale del diritto di detrarre l'imposta assolta a monte – Sussiste pg 39
57. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 438 del 12/07/2022 sezione VI**
IVA - Il rimborso richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall'Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale – Sussiste pg 40
58. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 42 del 13/01/2023 sezione VII**
IVA - Detrazione - Il cessionario ha diritto alla detrazione dell'IVA se, in buona fede, non sapeva e non avrebbe potuto sapere che si trattava di una operazione fraudolenta – Sussiste pg 40
59. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 242 del 03/04/2023 sezione VII**
IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'oggettiva fittizietà e la potenziale conoscibilità da parte del contribuente usando l'ordinaria diligenza dell'operatore economico – Sussiste pg 41
60. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 286 del 20/04/2023 sezione VII**

IVA - Doppie imposizioni – Rimborsi – Presupposto preliminare ed indefettibile che il contribuente deve provare consiste nella piena effettività ed operatività dell'attività commerciale dotata di apprezzabile abitudine da attestarsi antecedentemente alle operazioni delle quali si chiede il rimborso – Sussiste pg 42

61. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 507 del 04/07/2023 sezione VI

IVA - Il regime del margine è un regime speciale, facoltativo e derogatorio la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi – Sussiste pg 42

PROCESSO TRIBUTARIO

62. CTP Teramo - Sentenza n. 23 del 18/01/2022 sezione I

PROCESSO TRIBUTARIO - L'amministrazione non può considerarsi onerata della contestazione delle interpretazioni normative della parte – Sussiste pg 44

63. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 4 del 20/01/2022 sezione VI

PROCESSO TRIBUTARIO – Rapporti con altri processi - Il raddoppio dei termini previsto dal DPR 600/1973 artt. 43 e 57 è applicabile nei casi di obbligo di presentazione di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa ed a prescindere dall'esito del procedimento penale – Sussiste pg 44

64. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 125 del 01/03/2022 sezione VII

PROCESSO TRIBUTARIO - Il Giudice tributario può utilizzare prove atipiche e prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario – Sussiste - La sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati tributari ha automatica autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario – Non Sussiste pg 45

65. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza - n. 146 del 07/03/2022 sezione II

PROCESSO TRIBUTARIO - Il diverso regime probatorio nel processo penale e nel processo tributario comporta che nel primo occorre la prova "provata" della colpevolezza, mentre nell'altro la semplice prova presuntiva non contrastata da presunzioni o prove contrarie – Sussiste pg 46

66. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 156 del 09/03/2022 sezione II

PROCESSO TRIBUTARIO - Il difetto di rappresentanza processuale è sempre sanabile con il deposito di una nuova procura – Sussiste pg 46

67. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 338 del 27/05/2022 sezione VI**
PROCESSO TRIBUTARIO - Principio della ripetibilità delle spese nel processo tributario per l'attività difensiva svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali – Sussiste pg 46
68. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 668 del 11/11/2022 sezione I**
PROCESSO TRIBUTARIO - Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276 c.p.c. non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno – Sussiste pg 47
69. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 680 del 11/11/2022 sezione I**
PROCESSO TRIBUTARIO - In tema di giudizio di legittimità, la causa può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali – Sussiste - Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato – Sussiste pg 48
70. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 9 del 09/01/2023 sezione I**
PROCESSO TRIBUTARIO - Il disconoscimento di un atto prodotto in giudizio va effettuata con querela di falso oppure comunque in maniera puntuale – Sussiste pg 48
71. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 14 del 09/01/2023 sezione I**
PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudicato esterno non si configura laddove risultino elementi non emersi nel caso invocato – Sussiste pg 49
72. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 27 del 10/01/2023 sezione VII**
PROCESSO TRIBUTARIO – Rapporto con altre giurisdizioni - L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria è qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. – Sussiste - La competenza è del Giudice ordinario – Sussistepg 49
73. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 90 del 01/02/2023 sezione II**
PROCESSO TRIBUTARIO - Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione – Sussiste ...pg 50
74. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 213 del 20/03/2023 sezione II**

PROCESSO TRIBUTARIO - La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è la viziata percezione o falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa pg 50

75. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 252 del 06/04/2023 sezione II

PROCESSO TRIBUTARIO - E' onere dell'ufficio appellato chiamare in causa il concessionario al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle o in alternativa produrre direttamente la documentazione – Sussiste pg 51

76. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 292 del 20/04/2023 sezione VII

PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudice tributario possiede piena autonomia nella rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede penale – Sussiste pg 51

77. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 495 del 04/07/2023 sezione VI

PROCESSO TRIBUTARIO - La legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso o di un appello nell'interesse di una società fallita è del curatore – Sussiste – E' degli ex liquidatori – Non Sussiste pg 52

78. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 768 del 31/10/2023 sezione VI

PROCESSO TRIBUTARIO – Effetti processuali dell'estinzione della società - Legittimazione - Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c., comma 2 si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente – Sussiste pg 53

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI

79. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 122 del 01/03/2022 sezione VII

IMPOSTA DI REGISTRO - Il contribuente che acquista un'abitazione con le agevolazioni "prima casa" e non trasferisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile perde il diritto al beneficio fiscale, anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso – Sussiste pg 54

80. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 1 del 03/01/2023 sezione I**
IMPOSTA DI REGISTRO - L'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa – Sussiste pg 54
81. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 222 del 24/03/2023 sezione I**
IPOTECARIE E CATASTALI – Il beneficio ex art. 33 comma 3 legge 388/2000 si applica anche se l'edificazione non è realizzata nel termine di legge per causa di forza maggiore – Sussiste pg 55
82. **CGT II grado Sezione Staccata di Pescara Sentenza n. 867 del 20/12/2023 sezione VI**
IMPOSTA DI REGISTRO - L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto – Sussiste pg 56

RISCOSSIONE

83. **CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 248 del 07/04/2022 sezione VI**
RISCOSSIONE - Il modello organizzativo della riscossione fondato su concessionari che agivano entro un determinato ambito territoriale è stato abrogato dalla Legge n. 248/2005 – Sussiste – L'attuale modello prevede un unico soggetto competente a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale che poi agisce a mezzo delle proprie articolazioni territoriali – Sussiste pg 57
84. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 76 del 13/01/2023 sezione VI**
RISCOSSIONE – Dal 1 ottobre 2006 il servizio nazionale della riscossione è affidato alla Riscossione S.p.a. che la esercita in termini di delega organizzativa – Sussiste – Di competenza territoriale – Non Sussiste pg 57
85. **CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 192 del 14/03/2023 sezione VII**
RISCOSSIONE - La competenza territoriale del concessionario per la riscossione opera secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente – Sussiste pg 58
86. **CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 217 del 21/03/2023 sezione II**

RISCOSSIONE - Notificazione - Inesistenza solo quando l'attività è priva degli elementi costitutivi essenziali che la qualificano – Sussiste pg 59

87. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 221 del 23/03/2023 sezione II

RISCOSSIONE - Notificazione – E' utilizzabile come mittente un indirizzo con una estensione riconducibile alla pubblica amministrazione anche se non indicato nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione - IPA – Sussiste pg 59

88. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 668 del 11/09/2023 sezione VI

RISCOSSIONE – Cessione d'azienda - Solidarietà tributaria – Per beneficiare della preventiva escussione del cessionario è necessario aver richiesto all'Agenzia delle entrate il certificato di regolarità fiscale – E' comunque onere del cessionario regolamentare nel contratto eventuali debiti tributari – Sussiste pg 60

89. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 767 del 31/10/2023 sezione VI

RISCOSSIONE – Competenza del Giudice tributario - L'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992, in deroga al principio generale, prevede la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo contestualmente al titolo esecutivo mai notificato al contribuente – Sussiste pg 60

TRIBUTI LOCALI

IMU – TASI

90. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 8 del 25/01/2022 sezione VII

IMU - In caso di locazione parziale della prima casa continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'Imu – Sussiste pg 62

91. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 26 del 27/01/2022 sezione VI

IMU - Agevolazione abitazione principale: necessaria sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare – Sussiste - Derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale – Sussiste pg 62

92. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 264 del 27/04/2022 sezione I

IMU e TASI - Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali – Sussiste - A decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria – Sussiste pg 63

93. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 268 del 29/04/2022 sezione VII

IMU - Esenzione per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 – Sussiste pg 64

94. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 655 del 03/11/2022 sezione VI

IMU – Esenzione - Per abitazione principale si intende il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia – Sussiste pg 64

95. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 138 del 21/02/2023 sezione VI

IMU – Esenzione - Anche il personale delle Forze armate ha l'onere di presentare l'apposita dichiarazione circa le circostanze sia di fatto che di diritto che danno titolo all'esenzione – Sussiste pg 65

96. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 802 del 21/11/2023 sezione I

IMU – Agevolazioni ed esenzioni - Norme di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva – Sussiste – L'indicazione normativa che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, la qualifica come essenziale – Sussiste pg 65

97. CGT II grado Sezione Staccata di Pescara - Sentenza n. 864 del 20/12/2023 sezione VI

IMU – Agevolazioni ed Esenzioni – L'esenzione si applica a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati – Sussiste – L'esenzione è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione – Non Sussiste pg 66

PUBBLICITA'**98. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 626 del 21/10/2022 sezione VI**

PUBBLICHE AFFISSIONI - Le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta – Sussiste - Il punto automatico di esercizio dell'attività non è qualificabile né come sede legale né come sede effettiva – Sussiste pg 67

ACCERTAMENTO

1. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 141 del 04/03/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

ACCERTAMENTO - Nel caso di utili in nero la società a ristretta base azionaria può essere accostata a una società di fatto – Sussiste - Dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile e irrogazione delle imposte Irap e Iva è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini Irpef – Sussiste

L'accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa implica una presunzione (benchè semplice e non legale, a differenza delle società di persone, Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 29231/2008) di distribuzione degli utili tra i soci, che si basa sulla partecipazione al capitale sociale, a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione; e tale presunzione determina che gravi a carico del singolo socio l'onere di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (Corte Suprema Cassazione sentenza n. 32959/2018). Tale presunzione legittima una attribuzione "pro quota" ai soci degli utili stessi (Corte Suprema Cassazione, sentenze n. 24535/2017, n. 18032/2016). Nel caso di utili in nero la società a ristretta base azionaria può essere accostata a una società di fatto, e quindi sconta la stessa tassazione delle società di persone; quindi dopo la verifica nei confronti della società con conseguente rideterminazione del reddito tassabile e irrogazione delle imposte Irap e Iva nei confronti di quest'ultima, è legittimo il successivo accertamento a carico dei soci ai fini Irpef.

2. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 187 del 21/03/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO – Notificazione - In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario, la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) –

Sussiste – Per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa "semplice" – Sussiste

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012). Tra l'altro, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, nella ragionevole aspettativa che l'atto venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2377).

3. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 227 del 06/04/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Fabrizio Marinelli

ACCERTAMENTO - Contestazione di maggior reddito: spetta al contribuente fornire la prova che le somme dismesse siano state effettivamente utilizzate per coprire le spese contestate e che tali somme discendano da "redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito – Sussiste

In caso di contestazione di maggior reddito di quello dichiarato, calcolato sulla base delle spese sostenute, non è sufficiente dimostrare che le spese che hanno dato impulso all'accertamento siano state coperte con le somme dismesse da un investimento e versate sul conto corrente. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare attraverso le movimentazioni bancarie la correlazione tra le spese affrontate nel corso dell'annualità contestata e le somme dismesse. Inoltre secondo

il più rigoroso e condivisibile orientamento della Corte Suprema Cassazione il contribuente deve da un lato fornire la prova che le somme dismesse siano state effettivamente utilizzate per coprire le spese contestate, dall'altro che tali somme discendano da "redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito" (Corte Suprema Cassazione pronunce n. 6813/2009 e nello stesso senso nn. 23785/2010 e 4183/2013).

4. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 303 del 12/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

ACCERTAMENTO - I contributi dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza integrativa costituiscono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale – Sussiste – Ad essi si applica l'art. 18 Legge n. 943 del 1978 Convenzione tra l'Italia e la Svizzera – Sussiste.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 4684 del 9 marzo 2015, ponendosi in continuità con la sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, integrata dalla sentenza n. 178 del 2000, ha affermato che i contributi dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza integrativa, fin dalla istituzione di tali fondi, non possono definirsi emolumenti retributivi con funzione previdenziale ma costituiscono contribuzioni di natura strutturalmente previdenziale (nella stesso senso: Corte Suprema di Cassazione 4 aprile 2013, n. 8228 e 14 giugno 2017, n. 14758), stante, in particolare, la mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa e la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare (in termini, Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite n. 6928/2018 e più recentemente n. 16084/2021). La natura previdenziale delle prestazioni di previdenza integrativa è stata poi confermata sempre dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 6347/2015. Pertanto, stante la natura previdenziale dell'importo erogato dai fondi di previdenza integrativa, deve farsi applicazione dell'art. 18 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera (Legge n. 943 del 1978) secondo cui le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

5. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 304 del 12/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Andrea Papalia

ACCERTAMENTO - In ipotesi di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti qualora l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per sostenere l'affermazione secondo cui le fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente – Sussiste

In tema di onere della prova in ipotesi di fatture relative ad operazioni in tutto o in parte inesistenti qualora l'Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per sostenere l'affermazione secondo cui le fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente, così che "il giudice di merito deve pertanto prendere in considerazione, innanzitutto, gli elementi addotti dall'Ufficio, al fine di verificare se sono idonei astrattamente ad inficiare la credibilità delle fatture e degli altri documenti contabili; in secondo luogo, deve esaminare, al fine di decidere la controversia, le prove eventualmente addotte dal contribuente per contrastare la pretesa del Fisco e giustificare la detrazione d'imposta operata" (Corte Suprema di Cassazione 31.3.2008 n. 8247). In particolare, poi, in tema di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni soggettivamente inesistenti "grava sulla stessa Amministrazione l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture, in realtà, sono state poste in essere tra soggetti diversi, e tuttavia, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche mediante presunzioni, per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie, passa al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate". (così Corte Suprema di Cassazione. Sez. V 5/6/2015 n. 11661).

6. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 337 del 27/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO - L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità muove dalla presunzione di onerosità dei finanziamenti, inclusi i prestiti concessi dal socio alla società – Sussiste – La presunzione di onerosità è superabile dal contribuente fornendo una prova rigorosa della pattuizione di gratuità del finanziamento – Sussiste

In tema di imposte sui redditi, l'articolo 46 del Dpr. n. 917/198 prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità muove dalla

presunzione di onerosità dei finanziamenti con la conseguenza per cui la società è tenuta ad operare la ritenuta sugli interessi spettanti ai soci finanziatori e ciò non solo quando il relativo importo sia stato corrisposto effettivamente al mutuante, ma anche nell'ipotesi in cui il diritto agli interessi e la corresponsione del relativo importo siano solo presunti (cfr. Corte Suprema di Cassazione nn. 14573/2001, 16821/2007 e 15868/2009). Ne consegue che gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito, come espressamente previsto dall'articolo 45 e confermato dall'articolo 95 dello stesso decreto, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d'impresa "da qualsiasi fonte provenga" (cfr. Corte Suprema di Cassazione nn. 12251/2010;17839/2016). La presunzione di onerosità di un modello negoziale come il mutuo può essere certamente superata dalla volontà delle parti, sempre che, però, queste adempiano all'onere di fornire una prova rigorosa della pattuizione di gratuità del finanziamento nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, necessarie quando l'autonomia negoziale dei privati si interseca con gli interessi dell'amministrazione finanziaria.

7. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 492 del 28/07/2022 sezione VII

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Geremia Spiniello

ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - la definizione con adesione da parte della sostituta non preclude i diritti in capo alla sostituta che era la destinataria ultima e la vera incisa della pretesa – Sussiste

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione della parte contribuente e non è modificabile dall'Ufficio trattandosi sostanzialmente di un accordo che mette fine alla controversia vincolando le parti allo stare decisis, parti che raggiungono il loro scopo consistente specularmente nell'esonero dalle sanzioni e nell'incameramento immediato delle somme. Se ne deve desumere che versandosi sostanzialmente nell'ambito dell'autonomia contrattuale le suddette preclusioni ricadono esclusivamente sui soggetti che hanno partecipato all'accordo senza pertanto alcun riverbero su soggetti terzi che non sono intervenuti nel sinallagma. Detta modalità di definizione della controversia e di estinzione del debito è una di quelle concesse dall'ordinamento alla sostituta ma è del tutto indifferente per la sostituta atteso che in ogni caso gli effetti fiscali concreti ricadevano sul relativo patrimonio. Ciò detto, non può che concludersi sul punto nel senso che la definizione con adesione da parte della sostituta, che rimane intangibile, non preclude i diritti in capo alla sostituta che, a prescindere dalle scelte della prima, era la destinataria

ultima e la vera incisa della pretesa stante la effettuata rivalsa a suo carico, naturalmente escluse le sanzioni punitive dell'omissione del sostituto.

8. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 546 del 02/09/2022 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

ACCERTAMENTO - La prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato – Sussiste

Con sentenza n. 27158 del 2021 la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio, secondo cui in materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talchè, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonchè sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato.

9. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 548 del 02/09/2022 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

ACCERTAMENTO – Notificazioni - La notifica degli atti impositivi secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P. R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., è possibile solo dopo aver verificato l'irreperibilità assoluta del contribuente – Sussiste

In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P. R. n. 600 del 1973 in luogo

di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Suprema Corte di Cassazione, provvedimenti n. 2877/2018, n. 12646/2018, n. 6765/2019, n. 4657/2020).

**10. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 580 del 27/09/2022
sezione VI**

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Lucio Luciotti

ACCERTAMENTO - Accise armonizzate prodotti energetici - Il silenzio dell'Amministrazione doganale sull'istanza di rideterminazione dei ratei non è qualificabile come silenzio – assenso – Sussiste - L'amministrazione doganale è obbligata a rideterminare i ratei – Non Sussiste

In tema di accise sui prodotti energetici, il comportamento omissivo dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza del contribuente di riduzione delle rate di acconto mensili non è qualificabile come silenzio – assenso, implicando detto istituto, siccome di natura eccezionale, un'espressa previsione di legge volta alla qualificazione giuridica della condotta, nella specie mancante, sicché l'affidamento che da esso consegue, in assenza di un espresso provvedimento, presuppone il consolidamento della pretesa originaria. L'istituto del silenzio assenso può essere applicato solo in caso di espressa previsione di legge, trattandosi di procedimento di natura eccezionale, in quanto volto a dare una qualificazione giuridica espressa al comportamento omissivo dell'amministrazione (Corte Suprema di Cassazione. n. 27672 del 2019 e Sez. V, 9 marzo 2004, n. 4764).

**11. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 622 del 20/10/2022
sezione VI**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO - In tema di accertamenti bancari gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici – Sussiste – Tale presunzione è superabile dal contribuente attraverso una prova analitica – Sussiste

In tema di accertamenti bancari gli artt. 32 DPR n. 600/1973 e 51 DPR 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Detto orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte che sul punto ha ribadito che al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Suprema Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10351 del 31 marzo 2022).

12. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 624 del 20/10/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO - Prelievo erariale unico (PREU) – Per l'accertamento della base imponibile evasa oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco si utilizza anche il metodo induttivo basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria – Sussiste

L'art. 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha novellato la disciplina concernente l'accertamento in materia di Prelievo erariale unico (PREU), relativo agli apparecchi con vincita in denaro (di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.). L'accertamento della base imponibile e, quindi, del PREU evaso in tutte le fattispecie considerate, è determinata dagli Uffici di AAMS mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e, nel caso in cui tali dati non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto ovvero siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario

giornaliero definito con decreti direttoriali. Appare evidente come il legislatore abbia inteso adottare oltre al metodo diretto basato sulla lettura dei contatori di gioco (quando corretti e non alterati), anche il "metodo induttivo" basato sulla raccolta di gioco presunta e, quindi, definita in via forfetaria. Essendo, dunque, tale raccolta una variabile dipendente esclusivamente dal periodo temporale preso a riferimento, l'accertamento induttivo si completa con l'individuazione dell'intervallo temporale in cui gli apparecchi si presume abbiano maturato imponibile.

13. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 670 del 11/11/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

ACCERTAMENTO - E' ammesso il pagamento di debiti tramite compensazione di crediti nei confronti dell'Erario solo se i crediti sono nella titolarità dell'obbligato – Sussiste

Nel caso di accollo di debiti altrui il debitore accollato continuerà a rispondere in proprio del tributo nei confronti dell'amministratore finanziaria e solidalmente con il soggetto accollante, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. L'accollante, quindi, assume la qualifica di coobbligato e non invece di soggetto passivo del tributo, tanto che la notifica di un eventuale accertamento di imposta fa sempre capo al debitore accollato. Non vi è coincidenza dei due soggetti nel momento in cui l'accollante diventa titolare del debito dell'accollato. In ambito tributario è ammesso il pagamento di debiti tramite compensazione di crediti nei confronti dell'Erario solo se i crediti sono nella titolarità dell'obbligato; l'istituto dell'accollo non può rappresentare in alcun modo una deroga alle norme generali sulla compensazione. Per la Suprema Corte, inoltre, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto "nei casi espressamente previsti", non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.

14. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 701 del 21/11/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

ACCERTAMENTO – Agevolazioni - Il contribuente nella sua qualità di socio accomandante di una società nel triennio precedente può beneficiare del regime

fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, c. 2, lett. a, D.L. 98/2011 se non ha percepito utili – Sussiste

Il regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, c. 2, lett. a, D.L. 98/2011 non può essere optato laddove il contribuente abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività per cui di detto regime fa richiesta, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare. L'esercizio di una attività d'impresa costituisce quindi una condizione ostativa. Tuttavia, poiché il socio accomodante, in quanto tale, non esercita, attraverso la gestione societaria (alla quale appunto non partecipa), alcuna attività d'impresa, essendo il suo ruolo limitato alla percezione degli utili in ragione del capitale conferito all'atto della sottoscrizione della sua quota sociale, se la società presa in considerazione, quand'anche fosse ancora iscritta nel registro delle imprese, sia stata nel triennio precedente inattiva, sicché il contribuente non ha da tale sua partecipazione societaria tratto alcun utile ostativo a dare inizio ad una sua nuova attività a regime fiscale di vantaggio, può beneficiare del regime per cui è causa.

15. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 12 del 09/01/2023 sezione I

Presidente: Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

ACCERTAMENTO – Esenzioni - I ricavi delle società cooperative a mutualità prevalente scaturenti da attività speculative non godono dell'esenzione ex art. 10 DPR 601 del 1973 – Sussiste

Premesso che, ai sensi dell'art. 2513 cod.civ. l'unica condizione di prevalenza rilevante ai fini della loro qualificazione come società cooperative a mutualità prevalente è costituita dalla quantità o dal valore dei prodotti conferiti dai soci, che deve essere superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti, ai fini dell'esenzione ex art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973, occorre distinguere tra il reddito esente e il reddito tassabile, avendo a mente che il secondo è quello riveniente da attività prive di qualsiasi collegamento con l'apporto dei soci e con gli scopi mutualistici della cooperativa, risolvendosi in una tipica attività commerciale (Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 22307 del 05.08.21).

16. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 48 del 13/01/2023 sezione VII

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

ACCERTAMENTO - La responsabilità del cessionario è una mera obbligazione accessoria di tipo ordinario – Sussiste - Soggiace al termine ordinario decennale – Sussiste - Di natura tributaria – Non sussiste

Ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore; al comma 2, poi, si prevede che l'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. Il Collegio ritiene che la responsabilità del cessionario non sia di tipo tributario, ma si tratti di mera obbligazione accessoria di tipo ordinario, che quindi soggiace al termine ordinario decennale, atteso peraltro che tutte l'attività di accertamento e iscrizione a ruolo nei termini di legge devono essere compiute solo nei confronti del cedente, quale soggetto passivo di natura tributaria (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sentenza 10648/2022).

17. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 80 del 27/01/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

ACCERTAMENTO - Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo – Sussiste

L'utilizzo del metodo analitico presuntivo si fonda su elementi di riscontro ben precisi che, se ben confortati, portano ad evidenziare una condizione di evasione. Pertanto non sono condivisibili le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria che si fondano su una vaga e generica ricostruzione degli elementi contabili circa le presunte gratuità delle prestazioni; se il contribuente fornisce giustificazioni circa gli importi fatturati, non gratuiti, l'attività di controllo fiscale non può appiattirsi al solo generico riferimento agli elementi della mancata parametrizzazione con le somme consigliate per il compenso delle attività professionali. Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato, proprio perché riferibili alle medie

statistiche, non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo, in quanto l'Ufficio ha l'onere di procedere con le ulteriori attività accertative che possano confortare l'assunto indiziario della presupposta evasione.

18. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 181 del 09/03/2023 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO - L'onere probatorio dell'accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti – Sussiste – E' subordinato alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo – Non sussiste

Per la Corte Suprema di Cassazione l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (Corte Suprema di Cassazione, sez 5, 28 febbraio 2017, n. 5135. Inoltre qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Corte Suprema di Cassazione sez. 5, 29 luglio 2016, n. 15857).

19. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 193 del 14/03/2023 sezione VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

ACCERTAMENTO - Nell'accertamento dei maggiori aggi non dichiarati è onere del contribuente addurre prove contrarie circostanziate - Sussiste - L'accertamento parziale induttivo può essere emesso anche in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare – Sussiste

L'accertamento dei maggiori aggi non dichiarati è effettuato con gli strumenti giuridici indicati nell'art. 41 bis DPR 600/73, accertamento parziale, in base al quale l'Ufficio, utilizzando elementi presuntivi di redditi non dichiarati o di deduzioni non spettanti e, quindi, non necessariamente di prove certe, può limitarsi ad accertare il maggior reddito imponibile, restando a carico del contribuente l'onere della prova contraria. L'accertamento parziale può basarsi anche sul metodo induttivo e può essere emesso anche in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (Corte Suprema di Cassazione n. 34518 del 27 dicembre 2019) avendo il contribuente la facoltà e l'onere di addurre prove contrarie. Tali prove, laddove l'avviso di accertamento si fonda su dati analitici trasmessi dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli e dagli stessi enti concessionari di cui il contribuente era controparte commerciale, riportanti la tipologia e l'importo degli aggi, come tali conosciuti dal contribuente, non possono essere generiche.

20. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 228 del 27/03/2023 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO - Responsabilità cessionario di ramo di azienda - Il principio della inerenza del debito ex art. 2560 c.c. è applicabile anche ai debiti tributari - Sussiste
In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi (Corte Suprema di Cassazione 11 aprile 2022, n. 11678 sezione V).

21. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 669 del 11/09/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

ACCERTAMENTO - Effetto espansivo del giudicato formatosi per annualità differenti
– Sussiste

La giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, riconosce un effetto espansivo alle emergenze fattuali contenute in sentenze passate in giudicato per un anno di imposta, che possono costituire un valido riferimento anche ad altre annualità, nelle quali si ravvisino le medesime circostanze e modalità operative oggetto di accertamento. laddove dette circostanze abbiano un'attitudine probatoria obiettiva pluriennale.

22. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 723 del 16/10/2023 sezione I

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

ACCERTAMENTO – Notifica - All'avviso di accertamento, pur essendo atto di natura sostanziale e recettizio, si applica la disciplina della "scissione" della notifica prevista per il diritto processuale – Sussiste

La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nel d.p.r. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Corte Suprema di Cassazione n. 351 del 2014). La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali (Corte costituzionale, sentenza n. 477/ 2002), si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (come ricorre nella fattispecie in cui per ottenere l'adempimento della controparte è necessario l'emissione di un avviso di accertamento), sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822).

23. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 803 del 21/11/2023 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

ACCERTAMENTO - Sul perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore del bene ex art 7 Legge 448/2001 non influisce l'omessa redazione o presentazione di una perizia di stima – Sussiste

La facoltà rimessa al contribuente dall'art. 7 della Legge 448/2001 relativa alla rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, è un'imposta volontaria, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente. Detta opzione fiscale non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c.), per le quali non sono ravvisabili i presupposti per il ricorso alla procedura di rimborso prevista dall'art. 38 DPR 602/1973, non essendo neanche configurabile un errore materiale, bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo una ipotesi di duplicazione di imposta e una inesistenza dell'obbligazione tributaria (in tal senso, Corte Suprema di Cassazione 20/01/2016, n. 939; 13/01/2016, n. 385; 02/04/2015, n. 6688; 20/02/2015, n. 3410). Infine l'omessa redazione di una perizia di stima non rileva ai fini dell'adempimento della opzionata scelta fiscale e, pertanto, non influisce sul perfezionamento della procedura sottesa all'adempimento dell'obbligazione tributaria in questione.

24. CGT Il grado Sezione Staccata di Pescara - Sentenza n. 859 del 19/12/2023 sezione VI

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - La prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato – Sussiste

In materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost, ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talchè, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se

effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato». (Corte Suprema di Cassazione 27158 del 2021).

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO**25. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 156 del 06/03/2023 sezione I**

Presidente: dott. Enrico Di Marcotullio Estensore: dott. Giuseppe Romano Gargarella

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Sanzioni - Causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo – Il semplice ricovero ospedaliero non è sufficiente – Sussiste – Occorre la dimostrazione dell'impossibilità assoluta ad effettuare il pagamento o a delegare qualcuno – Sussiste

Il verificarsi di un ricovero ospedaliero intervenuto dopo la notifica dell'invito al pagamento, non può essere considerato una causa di non punibilità per il pagamento tardivo del tributo; tale esimente sarebbe stata invocabile nel caso assoluta impossibilità del contribuente non solo di recarsi personalmente per effettuare il pagamento, ma anche di incaricare qualsivoglia soggetto, collaboratore o meno dello studio professionale, o di eseguire l'operazione dalla propria abitazione con i consueti meccanismi telematici o di home banking. Per costituire infatti un caso assoluto di forza maggiore o di impossibilità, sarebbe stata necessaria una condizione patologica che avesse impedito in toto il versamento, quale ad esempio un ricovero prolungato nella struttura ospedaliera, in condizioni di coma o comunque di rilevante gravità. Di conseguenza, deve ritenersi la piena applicabilità della sanzione irrogata per l'omesso pagamento.

26. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 734 del 19/10/2023 sezione II

Presidente: dott. Attilio Di Sante

Estensore: dott. Alberto Baiocco

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni – il persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario giustifica la determinazione della sanzione al massimo edittale – Sussiste

In tema di sanzioni, la condotta serbata dal contribuente connotata dal persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario, nell'ambito della graduazione della comminanda sanzione, proprio a cagione della prolungata inadempienza ben oltre i limiti posti dalla legge, giustifica una determinazione di essa sanzione nel suo massimo edittale; applicazione rafforzata In laddove non ricorre alcun motivo che

possa, sia pure in resipiscente misura, attenuare l'inosservante condotta del soggetto obbligato.

27. CTP L'Aquila Sentenza n. 278 del 24/05/2022 sezione II

Presidente estensore: dott.ssa Anna Passananti

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Si applica per ognuno degli atti oggetto di impugnazione – Sussiste - Il ricorso e l'appello relativo alle intimazioni di pagamento, comprendono anche l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. – Sussiste

Ai sensi dell'art 14 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, con conseguente applicazione del contributo unificato tributario per ognuno degli atti oggetto di impugnazione. Il ricorso o l'appello relativo alle intimazioni di pagamento, comprende anche l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento, quali atti prodromici. La circostanza che gli atti (di riscossione e i relativi atti presupposti) siano contestualmente autonomamente impugnabili e, sotto il profilo procedurale, interdipendenti, non fa venir meno la loro assoggettabilità individuale al contributo unificato, laddove l'impugnazione è espressamente riferita agli atti prodromici

28. CGT I grado di L'Aquila - Sentenza n. 476 del 23/11/2022 sezione III

Presidente estensore: dott. Davide Rosati

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Dovuto sia per i ricorsi principali che incidentali proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali – Sussiste - L'art. 13 comma 6 del d.P.R. n.115/2002 che lo prevede, costituisce norma di natura primaria e non recessiva rispetto all'art. 12, comma 2°, D.L.vo n. 546/92 – Sussiste

Il presupposto impositivo del pagamento del Contributo unificato tributario - C.U.T. - sull'atto di appello incidentale è costituito dall'art. 13 del d.P.R. n.115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), che al comma 6 quater prevede espressamente l'obbligo tributario in esame per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tale fonte legislativa risulta - all'evidenza - di natura primaria e non certo recessiva rispetto all'art. 12, comma 2°, D.L.vo n. 546/92, che disciplina unicamente le modalità di individuazione del valore della lite in sede tributaria e non può, quindi, reputarsi Lex specialis che escluda l'applicabilità del CUT

per i ricorsi incidentali. Nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso.

29. CGT I Pescara - Sentenza n. 212 del 28/03/2023 sezione I

Presidente: dott. Luigi Di Fortunato

Estensore: dott.ssa Anna Rita Mantini

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Disciplina del ricorso cumulativo - Impugnativa dell'atto di ipoteca che implica il vaglio degli atti presupposti - Unitarietà della domanda, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici - Sussiste

La previsione di cui all'art. 14, comma 3-bis del D.p.r. n. 115/2002, secondo la quale il contributo unificato deve essere corrisposto per ogni atto impugnato, va interpretata considerando la sua ratio logica ed il merito dell'oggetto sostanziale della controversia tributaria; precisamente "La ratio del contributo unificato va ravvisata nell'esigenza di ristorare i costi del funzionamento dell'apparato giudiziario o dell'erogazione delle risorse a sua disposizione (da Corte Costituzionale, 30 maggio 2016, n. 120). Orbene, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso sia integrato dall'impugnativa dell'atto di ipoteca che ovviamente implica anche il vaglio degli atti presupposti (ormai stabilizzati nei loro effetti) si impone la doverosa considerazione dell'unitarietà della domanda, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici.

30. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 390 del 16/06/2023 sezione I

Presidente estensore: dott. Luigi Di Fortunato

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse - Sussiste

L'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 dispone che il valore della lite è determinato in base a ciascun atto impugnato anche in appello. In via interpretativa tale concetto è stato esplicitato con la Direttiva n 2/2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze ed è stato chiarito come, in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori. Nel caso di ricorso cumulativo si è recentemente

pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 16283 e 16284 dell'anno 2021, nonché la Corte costituzionale, sulla presunta illegittimità dell'art. 14, c. 3 bis suddetto per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo inammissibile la questione, seppur non pronunciandosi sulla infondatezza della questione stessa. L'orientamento prevalente, oramai consolidato, della giurisprudenza di merito e di legittimità è quella di ritenere costituzionalmente legittimo il criterio voluto dal Legislatore di determinare il valore della lite e il corrispondente contributo, nei ricorsi cumulativi, su ciascun atto impugnato, anche in appello, come appunto prescrive l'art. 14 sopra menzionato. Pertanto, nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna istanza di rimborso presentata.

31. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 701 del 12/12/2023 sezione II

Presidente: dott. Pietro Perla

Estensore: dott. Ciro Iannacone

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni - Non è possibile impugnare l'atto di irrogazione della sanzione notificata per il tardivo pagamento del contributo unificato tributario ricorrendo a vizi dell'invito al pagamento non impugnato e consolidato – Sussiste

L'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/1992, ovvero entro i 60 giorni dalla notifica del citato avviso. L'invito al pagamento del contributo unificato è, infatti, un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata e come tale impugnabile (Corte Suprema di Cassazione n.16288/5 del 10/06/2021). La mancata impugnazione nei termini ne comporta la definitività. Ne consegue che non è possibile impugnare l'atto di irrogazione della sanzione notificata per il tardivo pagamento del suddetto tributo, per il quale, tra l'altro, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, ricorrendo a vizi dell'invito al pagamento a sua volta non impugnato e consolidatosi.

32. CGT I grado Pescara - Sentenza n. 715 del 15/12/2023 sezione I

Presidente: dott. Luigi Scimè

Estensore: dott. Maurizio Sacco

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Sanzioni – La notifica dell'invito al pagamento e della conseguente sanzione per il ritardo o omesso pagamento tramite

posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, è valida
– Sussiste – Nel computo dei termini non si applica la sospensione feriale – Sussiste

In tema di computo dei termini per l'irrogazione della sanzione per ritardato o omesso versamento del contributo unificato deve escludersi l'applicabilità della Legge n. 742/1969 in tema di sospensione feriale dei termini processuali. L'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 247 e ss. In particolare, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002, l'invito al pagamento - e la conseguente sanzione per il ritardo o omesso pagamento - devono essere notificate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 137 c.p.c. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, (cfr. in termini Corte Suprema di Cassazione sentenza 28 gennaio 2022, n. 2642). Ne segue che la notifica al contribuente tramite posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, così come risultante dall'atto di appello, è valida. La Corte costituzionale ritiene infatti che la notifica al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura (Sentenza 29 marzo 2019, n.67).

DICHIARAZIONI**33. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 336 del 27/05/2022 sezione VI**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

DICHIARAZIONI – Agevolazioni - Legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente) – E' possibile avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – Sussiste – E' legittima la deduzione anche in periodi d'imposta successivi all'investimento ambientale – Sussiste

La legittimità della richiesta dell'agevolazione prevista dalla L. 388/2000 (Tremonti ambiente) anche in periodi d'imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento ambientale, utilizzando lo strumento dell'istanza di rimborso ex art. 38 del Dpr n. 602/73, è cosa pacifica, riconosciuta da ultimo dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016. La mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione entro il termine della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Inoltre, decorsi tali termini, è altresì possibile presentare un'istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Tale possibilità va riconosciuta a maggior ragione nel caso in cui vi è stata un'indiscussa incertezza interpretativa sulla possibilità di cumulare i benefici del secondo conto energia con la detassazione ambientale. Tale stato di cose si è protratto fino all'emanazione del D.M. 5 luglio 2012 che, all'art. 19, con norma di interpretazione autentica, ha fugato ogni dubbio circa la cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ambientale ex art. 6, co. 13-19, della legge n. 388/2000, dando in tal modo la possibilità ai contribuenti, che prudentemente non ne avevano beneficiato nella dichiarazione originaria, di poterlo fare.

34. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata di Pescara - Sentenza n. 735 del 06/12/2022 sezione VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

DICHIARAZIONI - La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza emendabile anche in sede contenziosa – Sussiste

La dichiarazione dei redditi è una semplice dichiarazione di scienza, i cui errori od omissioni possono essere emendati a mezzo di una dichiarazione integrativa, entro i termini fissati dalla legge o, in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme non dovute, entro quarantotto mesi dal versamento, potendo sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione finanziaria. A tale fine la Suprema Corte ricorda che "l'emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali ... laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l'espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all'articolo 53 Cost. (Corte Suprema di Cassazione. Pronuncia n. 11396/ 2015); ciò non solo nei limiti temporali in cui la legge prevede il diritto al rimborso (art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998) ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, fatti salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (Corte Suprema di Cassazione, pronunce nn. 27562/2018, 25288/2019, 10290/2022).

IRES**35. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 88 del 17/02/2022 sezione VI**

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

IRES – Deducibilità dei costi per alta “direzione e coordinamento” nei rapporti tra consociate: deve sussistere una reale funzionalità dei servizi offerti rispetto ai ricavi realizzati – Sussiste

In merito alla deducibilità dei costi per alta “direzione e coordinamento” ovvero consulenze e prestazioni amministrative e fiscali effettuate dalla controllante - ai fini dell’incidenza dell’interesse economico della controllante – in via generale, va osservato che devono essere sostenuti da idonea ed analitica documentazione. Nel caso di servizi di consulenza e di ricerca, ripartiti con la consociata, deve essere comprovata l'utilità e la convenienza del beneficio diretto ed effettivo con remunerazione di vantaggio rispetto al costo di analogo servizio offerto sul mercato: la normativa tributaria, valuta, altresì, a tal fine, i flussi reddituali del gruppo e in particolare della controllata. Più precisamente i costi sostenuti dalla capofila, ex art. 109 T.U.I.R., dunque, devono osservare l’effettività e l’inerenza della spesa avendo osservato i giudici della Suprema Corte che “tutti i componenti (positivi o negativi) del reddito d’impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l’ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi” (Corte Suprema di Cassazione n. 23698 del 2018): deve sussistere cioè una reale funzionalità dei servizi offerti rispetto ai ricavi realizzati.

36. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 94 del 22/02/2022 sezione VII

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo Estensore: dott.sa Mirvana Di Serio

IRES – Doppie imposizioni - Ai fini del riconoscimento del requisito della trasparenza fiscale dei fondi di investimento interposti è necessario il pieno automatismo nella distribuzione degli utili di gestione per tutta l’esistenza della società – Sussiste

Il diritto al rimborso di ritenute da parte di soggetti beneficiari attraverso veicoli esteri con la necessità di riconciliazione degli importi presuppone la produzione di documentazione idonea probante le ritenute operate e i passaggi di flusso di reddito dalla società italiana che subisce le ritenute sui dividendi distribuiti, fino alla disponibilità degli investitori indiretti, e probante gli addebiti delle ritenute ad ogni soggetto della catena societaria; inoltre occorre la prova certa delle percentuali di partecipazione di tutta la catena societaria per quantificare l'esattezza degli importi di tutti i riaccrediti delle ritenute. Ai fini della qualificazione di un soggetto come soggetto trasparente secondo la nozione di trasparenza fiscale adottata nel nostro ordinamento, recepita dal Commentario OCSE (art. 1 del Commentario al Modello OCSE e Risoluzione n. 167 del 2008), è necessario che lo statuto - che regola la vita interna ed il funzionamento della società - preveda l'obbligo di distribuzione annuale degli utili di gestione, ossia preveda il pieno automatismo nella distribuzione degli stessi per tutta l'esistenza della società. Ciò poiché solo detta previsione statutaria consente di qualificare ab origine il soggetto come trasparente. Laddove al management è lasciata la discrezionalità di decidere se distribuire o meno i redditi ai partners tale obbligo è escluso, facendo venir meno il requisito della trasparenza.

37. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 279 del 03/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IRES - L'Ires sulla plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazione in una società nazionale deve essere applicata nella stessa misura alle società residenti e non residenti, incluse le non residenti che non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano – Sussiste

La Corte di giustizia UE nella sentenza del 19 novembre 2009, in causa C-540/07, relativa alla tassazione dei dividendi, ha statuito che la Repubblica italiana aveva violato l'art. 56 del Trattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE, avendo mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti da società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'accordo SEE rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti da società residenti, e che questo trattamento costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, come tale vietata dalla normativa comunitaria. Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, in quanto fa gravare l'onere di un'imposizione sui dividendi su una società madre non residente, mentre ne dispensa quasi totalmente le società madri residenti, costituisce una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento. Orbene, tale principio, ancorché pronunciato con

riferimento ai dividendi, avendo carattere generale, è sicuramente applicabile anche all'IRES sulla plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazione in una società nazionale, per la quale non si giustifica la disparità di trattamento fiscale tra società residenti e non residenti, ed in particolare, tra società residenti e società non residenti che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano.

38. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 318 del 20/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IRES - Trust – la soggettività IRES non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta Trust – la soggettività passiva ai fini Ires non comporta una soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta – Sussiste - Il legislatore può disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività – Sussiste

Il trust viene considerato secondo la previsione normativa, un soggetto passivo delle imposte dirette (v. Corte Suprema di Cassazione, sentenza 21 giugno 2019, n. 16700), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico. La previsione dell'art. 73, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 che individua espressamente i trust tra i soggetti passivi Ires (nei soli casi in cui dall'atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l'indicazione dei beneficiari) non comporta una loro soggettività assoluta ai fini dell'imposizione diretta. E' infatti un concetto ormai elaborato dalla dottrina che il legislatore possa disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica. Vale osservare, quindi, come dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi. Ne deriva che non può, in ogni caso, leggersi l'art. 73 del TUIR nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica, né, tantomeno, può la giurisprudenza elevare a soggetto giuridico i centri di interessi e rapporti che non lo sono, posto che l'attribuzione della soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore.

39. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 579 del 27/09/2022 sezione VI

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IRES - Ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 opera il criterio del "beneficiario effettivo" – Sussiste - Può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito – Sussiste

E' orientamento di legittimità quello secondo cui "beneficiario effettivo" è il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione (Corte Suprema di Cassazione, sez. 5, 30 settembre 2019, n. 24287). Più recentemente è stato affermato che ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio del "beneficiario effettivo" ("beneficial owner"), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di "treaty shopping", che implicano lo sfruttamento delle differenze esistenti nei trattati tra le varie nazioni mediante la frapposizione di un soggetto residente in uno Stato terzo ("conduit") nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo; pertanto può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, con esclusione delle società "relais" (interposte), che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o amministratori agenti per conto delle parti interessate» (Suprema Corte di Cassazione. n. 14756 del 2020).

40. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 421 del 01/06/2023 sezione VII

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

IRES – Doppie imposizioni - Applicazione dell'art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Francia (Legge 07/01/1992 n. 20): necessaria dimostrazione dell'effettiva realizzazione della doppia imposizione, della partecipazione azionaria nell'ambito della normale attività, dell'identità tra effettiva beneficiaria e percettore del credito di imposta – Sussiste

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Francia, ratificata con Legge 07/01/1992 n. 20, per ottenere il riconoscimento del

diritto al rimborso, nei casi in cui si realizzi della doppia imposizione, è necessario che si verifichi, in concreto, una effettiva incisione sul medesimo patrimonio, in Italia e nello Stato estero, che va provato dal ricorrente, non potendo assumere rilievo un assoggettamento meramente astratto o potenziale, ma non effettivo. In applicazione del principio di diritto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione di rinvio con sentenza n. 11647/2019, occorre la dimostrazione sia della partecipazione azionaria nell'ambito della normale attività bancaria, diversa dalla metodica operativa che ha quale specifica finalità il conseguimento del credito di imposta e che la società che riceve i dividendi ne sia la effettiva beneficiaria; occorre dimostrare inoltre che la società che riceve i dividendi ed il credito di imposta sia a tale titolo soggetta all'imposta, dovendo trovare applicazione il diritto al credito di imposta sancito dall'art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione.

41. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 557 del 13/07/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Lucio Luciotti

IRES – Doppie imposizioni - Convenzione Italia - U.S.A. – ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati *ratione temporis*, sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983 - Sussiste

Lo scarto tra l'aliquota massima del 15 per cento - applicabile, per effetto della Convenzione de qua, sull'ammontare lordo dei dividendi pagati da società residenti al fondo d'investimento mobiliare statunitense - e l'aliquota del 12,50 per cento - applicabile *ratione temporis*, a titolo d'imposta sostitutiva, alla società residente sul risultato della gestione del fondo mobiliare - integra una differenza di trattamento fiscale a svantaggio del fondo estero ricorrente. «In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo", va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, prevista per i

fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 77 del 1983» (Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 21475 del 2022).

**42. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 585 del 18/07/2023
sezione VII**

Presidente estensore: dott. Lucio Luciotti

IRES – Doppie imposizioni – Convenzione Italia – Francia - Ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), occorre accertare che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nell'ambito dei redditi imponibili in quello Stato – Sussiste

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10 comma 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 20 del 1992, non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990, atteso che questo secondo beneficio non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale (Corte di Giustizia causa C-389/18). Peraltro, ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), occorre accertare che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale (Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 13845 del 2021).

**43. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 608 del 19/07/2023
sezione VI**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Relatore: dott. Andrea Papalia

IRES - Doppie imposizioni – Ritenute su interessi - Compatibilità tra il disposto di cui all'art. 26, comma 5, DPR 600/73 ed i principi di libertà di stabilimento nell'Unione

Europea e di libera circolazione di capitali di cui agli artt. 49, 54 e 63 del Trattato CE – Sussiste

Tra normativa tributaria nazionale e, in particolare, il disposto di cui all'art. 26, comma 5, DPR 600/73, ed i principi di libertà di stabilimento nell'Unione Europea e di libera circolazione di capitali espressi negli artt. 49, 54 e 63 del Trattato CE non sussiste incompatibilità. Infatti, seppur la disciplina italiana vigente in materia di ritenute sugli interessi, preveda una ritenuta a titolo di imposta – e, quindi, un prelievo fiscale immediato e definitivo – sui proventi erogati a favore di soggetti residenti all'estero, ancorché presentino una situazione di perdita, l'unica disparità di trattamento evincibile consiste nel regime di prelievo che, per i residenti, è a titolo di acconto, mentre per i non residenti è a titolo di imposta; ed anzi la convenzione bilaterale tra lo Stato italiano e quello francese in materia di doppie imposizioni prevede l'applicazione di una aliquota agevolata per il non residente del 10%.

44. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 631 del 18/08/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Lucio Luciotti

IRES – Doppie imposizioni – Convenzione Italia e Paesi Bassi (Legge 26/07/1993, n. 305) - Elementi probatori della qualità di beneficiario effettivo - Substantive business activity test – Sussiste - Dominion test – Sussiste - Business purpose test – Sussiste

Secondo la recente giurisprudenza, tre sono i test che la società contribuente deve superare per provare la propria qualità di beneficiario effettivo, ovvero: 1) il "substantive business activity test", che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; 2) il "dominion test", che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi o dividendi ricevuti o se invece sia tenuta a rimmetterli ad un soggetto terzo; 3) il "business purpose test", che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell'operazione di finanziamento o se sia mera "conduit company" (o "société relais"), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio Fiscale (Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 6005 del 28 febbraio 2023).

45. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 770 del 31/10/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES - Convenzione sulle doppie imposizioni Italia-Francia - Legge 07.01.1992, n.20- Criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute come elemento presuntivo idoneo a disvelare la finalità di elusione – Sussiste

Il criterio della giacenza media è elemento presuntivo idoneo a fondare il rigetto della domanda. Il criterio della giacenza media mensile di tutte le azioni possedute, riferite ad un congruo lasso temporale (l'anno) e depurato della mensilità di stacco del dividendo (nella quale si concentravano le operazioni di acquisto e rivendita di azioni ad opera della società istante), appare, metodologia idonea a disvelare la finalità di elusione fiscale ostativa al riconoscimento del credito di imposta sulle cedole riscosse; è proprio dalla valutazione complessiva della massa di operazioni che l'ufficio accertatore può estrapolare la finalità elusiva della condotta e la fondatezza, o meno, delle difese del contribuente e della prospettazione accusatoria dell'Amministrazione finanziaria. L'acquisizione di partecipazioni azionarie allo scopo specifico di beneficiare del credito di imposta è, infatti, attività che può essere correttamente apprezzata soltanto alla luce di un'analisi sistemica ed attenta alla sostanza economica della condotta, continuata nel tempo, dell'investitore (viepiù se avente una struttura organizzativa di imponenti dimensioni), in conformità ai principi enunciati dalla Commissione Europea nella raccomandazione del 6 dicembre 2012 n. 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva nel settore dell'imposizione diretta (Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 26290/2022).

46. CTP Pescara - Sentenza n. 49 del 07/02/2022 sezione I

Presidente: dott. Di Fortunato Luigi

Estensore: dott. Michele Naccarella

IRES – Il diverso trattamento riservato dall'art. L'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 alle SICAV ed agli OIRC contrasta con le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento sancite dagli artt. 63 e 49 del Trattato UE e va pertanto disapplicata – Sussiste - Le SICAV lussemburghesi godono dell'esenzione dall'Ires come gli omologhi OICR con sede in Italia – Sussiste

Ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 le SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), sono considerati soggetti passivi IRES; lo stesso articolo, al comma 5 quinquies, stabilisce che gli OICR mobiliari, istituiti in Italia, sono esenti dall'IRES, a condizione che gli stessi siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Coerentemente, l'art. 27 del D.P.R. n.600/1973 non prevede

l'applicazione di alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a OICR domestici. Le SICAV lussemburghesi, di conseguenza, anche se sottoposte a forme di vigilanza prudenziale da parte del proprio Stato, non godono dell'esenzione e sono soggette ad imposizione a causa della diversa sede. Tale disparità di trattamento contrasta con le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento sancite dagli artt. 63 e 49 del Trattato UE. La Corte di Giustizia Europea ha già censurato gli Stati membri la cui normativa impone trattamenti fiscali penalizzanti agli OICR esteri, rispetto agli omologhi OICR residenti: la violazione della libertà fondamentale può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche allorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall'effettuare investimenti nello Stato membro.

IRPEF**47. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 9 del 25/01/2022 sezione VII***Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Relatore: dott. Enrico Di Marcotullio*

IRPEF - Sisma Abruzzo 2009 - L'effettuazione del pagamento di tributi in un periodo di sospensione del quale il contribuente non vuole fruire, non comporta la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato – Sussiste - Non vi è alcuna norma che disponga la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione – Sussiste

La decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 riguardante le misure sa.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) ha considerato illegittime ed incompatibili le agevolazioni tributarie ed ha stabilito il recupero di tutti gli aiuti di Stato eccezione fatta per quelli risalenti ad oltre dieci anni prima. Non vi è alcuna norma che abbia disposto la rimborsabilità delle imposte ed accessori versati nel periodo di sospensione di cui il contribuente non abbia inteso fruire, vigendo la disposizione normativa che esclude la rimborsabilità. Infatti, l'aver effettuato il pagamento, alle scadenze previste, non comporta per il ricorrente la nascita di alcuna posizione creditoria nei confronti dello Stato. Tutti i provvedimenti agevolativi parlano esclusivamente di sospensione e dunque di un successivo rientro dei versamenti e, certamente, non di un rimborso di quanto già versato volontariamente, senza usufruire della sospensione.

48. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 71 del 09/02/2022 sezione VI*Presidente: dott. Francesco Menna**Estensore: dott. Andrea Papalia*

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia - Germania contro le doppie imposizioni - Le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell'ambito di un rapporto lavorativo svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia – Sussiste

Tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 23 comma 1 della Convenzione Italia e Germania contro le doppie imposizioni (DPR n. 917 del 1986), le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell'ambito di un rapporto lavorativo

svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia; seppur, infatti, si siano materialmente concretizzate in alcune trasferte temporanee all'estero, queste sono da considerarsi, comunque, prestazioni accessorie e prive di autonomia rispetto all'unitario rapporto di lavoro con la società italiana. Ciò ancor di più laddove manchi un idoneo attestato ufficiale dell'Amministrazione statale tedesca richiesto ex art. 29 paragrafo 2 della Convenzione certificante la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla medesima Convenzione.

49. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 414 del 28/06/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IRPEF - Convenzione sulla doppia imposizione Italia - Ecuador (Legge 31.10.1989, n.377): non è necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza – Sussiste - E' sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale – Sussiste

Convenzione sulla doppia imposizione Italia - Ecuador (Legge 31.10.1989, n.377): il più recente orientamento in sede di legittimità ha ormai affermato che è sufficiente il "solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato" e che ciò "deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale" (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sentenza 10706/2019, e la copiosa giurisprudenza ivi citata). Non è dunque necessario un effettivo pagamento delle imposte nel Paese di residenza ma è sufficiente l'astratto assoggettamento a quel sistema fiscale, atteso peraltro che il carico fiscale non può essere esaminato con riferimento alla singola imposta ma solo considerando il complesso degli oneri che deriva dalla sottoposizione a un sistema fiscale estero.

50. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata di Pescara - Sentenza n. 706 del 21/11/2022 sezione VI

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Lucio Luciotti

IRPEF – Doppie imposizioni - Ai fini della applicazione della minore imposta rileva il potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito – Sussiste

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione stipulata tra Italia e Brasile in data 3/10/1978 e ratificata con legge n. 844 del 29/11/1980 deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cassazione n. 10706 del 2019).

51. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 82 del 30/01/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IRPEF – Detraibilità spese per interventi di risparmio energetico – Il possesso o meno dell'immobile è dimostrabile con prove presuntive – Sussiste

In materia di benefici per interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico la Suprema Corte rileva che la presenza di un contratto di comodato vigente nel momento in cui è stato installato l'impianto permette di presumere che il contribuente abbia la detenzione dell'immobile, quale effetto diretto ed automatico del contratto, con conseguente riconoscimento della detraibilità, ai fini IRPEF, della spesa, non rilevando la circostanza che abbia la residenza in un immobile diverso. Per cui, secondo la Suprema Corte, in una situazione siffatta non incombe sul contribuente l'onere di dimostrare d'avere avuto l'effettiva disponibilità dell'immobile, ma grava, semmai, sull'Ufficio l'onere di dimostrare che l'effettiva situazione possessoria sia difforme rispetto a quella riconducibile alla fonte negoziale – il contratto di comodato - (Sesta Sezione Civile T - Ordinanza n. 1975 del 24.01.2022). Ciò premesso – e facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, in termini di suddivisione dell'onere probatorio - occorre ricordare tuttavia che la prova dell'inesistenza di un'effettiva detenzione del bene da parte della contribuente ben può essere fornita dall'Ufficio a mezzo di elementi di prova presuntiva che complessivamente considerati possono permettere di escludere che la situazione possessoria sia quella prospettata dal contribuente.

52. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 664 del 07/09/2023 sezione VI*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Estensore: dott. Andrea Papalia*

IRPEF – Imposte dirette – Individuazione soggetti passivi - Applicazione del criterio formale dettato dal DPR n. 917 del 1986, art. 2 – Sussiste - Presunzione di residenza scaturente dall'iscrizione all'anagrafe tributaria come preclusiva di ogni ulteriore accertamento – Sussiste

Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione della residenza in Italia del contribuente "le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dal DPR n. 917 del 1986, art. 2, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi di imposta, in Italia". Ne consegue che "essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un comune italiano" (Corte Suprema di Cassazione Sez. VI - 18/1/2022 n. 1355; Sez. V - 25/6/2018 n. 16634; Sez. V - 28/10/2015 n. 21970).

53. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 799 del 20/11/2023 sezione I*Presidente: dott. Giansaverio Cappa**Estensore: dott. Luigi D'Orazio*

IRPEF – Doppie imposizioni - In caso di concorrenti discipline applicabili ai soggetti residenti all'estero la normativa sulla doppia imposizione contenuta nelle convenzioni internazionali prevale sulle normative nazionali, poiché sono norme primarie che impongono la disapplicazione delle norme nazionali con esse incompatibili – Sussiste

In caso di concorrenti discipline applicabili ai soggetti residenti all'estero la normativa sulla doppia imposizione contenuta nelle convenzioni internazionali prevale sulle normative nazionali, poiché sono norme primarie che impongono la disapplicazione delle norme nazionali con esse incompatibili. Si è chiarito (Corte Suprema di Cassazione, sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29635), infatti, che le convenzioni, una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 117 Cost., come peraltro ribadito, nella materia tributaria anche dall'art. 75 del d.P.R. n. 600/1973 (che fa salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia) e dall'art. 169 del d.P.R. 917/1986 (per il quale le disposizioni del Tuir si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga

agli accordi internazionali contro la doppia imposizione). La Corte di cassazione poi ha affermato il principio generale che le convenzioni, per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, così come le altre norme internazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali. Si è specificato che, in materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attese la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne (Corte Suprema di Cassazione, 19 gennaio 2009, n. 1138; 15 luglio 2016, n. 14474; 24 novembre 2016, n. 23984).

IVA**54. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 207 del 24/03/2022 sezione VI**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IVA - Rimborsi - Se l'acquisto e la conservazione fino alla successiva rivendita del bene avvengono in Italia, ci si trova di fronte ad una operazione attiva ai fini IVA ai sensi dell'art. 7 bis del D.P.R. 633/1972 – Sussiste - Il diritto al rimborso dell'IVA presuppone l'identificazione in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/72 o la nomina di un rappresentante fiscale in Italia ex art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – Sussiste

Se la società contribuente avente sede in Spagna acquista beni mobili esistenti nel territorio italiano e rivende ai propri clienti comunitari quegli stessi beni ancora ivi giacenti, facendoli consegnare direttamente dal proprio fornitore italiano e servendosi di questo come di una propria base operativa e come proprio magazzino, in maniera che l'acquisto e la conservazione fino alla successiva rivendita sono avvenuti in Italia, ci si trova di fronte ad una operazione attiva ai fini IVA in Italia, tramite la cessione di beni effettuata ai sensi dell'art. 7 bis del D.P.R. 633/1972. In tal caso il diritto al rimborso dell'IVA presuppone l'identificazione in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/72 o la nomina di un rappresentante fiscale in Italia ex art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e l'attivazione, mediante uno di tali istituti, della procedura ordinaria di detrazione/rimborso di cui all'art. 38 ter del D.P.R. n. 633/72. In assenza di tali ipotesi la contribuente perde il diritto ad ottenere il rimborso.

55. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 319 del 20/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IVA - la detrazione può spettare per le attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica – Sussiste

In tema di Iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell'attività di

impresa: la detrazione dell'imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però, finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (Corte Suprema di Cassazione 17 marzo 2021 n. 7440, 21 settembre 2016, n. 18475, 3 ottobre 2018, n. 23994). L'indirizzo è coerente col diritto unionale, per il quale chi ha l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarre immediatamente l'iva dovuta o pagata sulle spese d'investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione, senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa, salvo i casi di finalità fraudolente o abusive (Corte di Giustizia In cause C-110/94, C-37/95, C-400/98, C-263/15).

56. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 324 del 23/05/2022 sezione VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IVA – Rimborsi - Le linee guida dettate con riferimento alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17-5-1977 indicano come occorre distinguere tra "condizioni sostanziali" del diritto alla detrazione d'imposta ed adempimento di "obblighi formali" – Sussiste - La violazione formale è da ritenersi irrilevante laddove il soggetto passivo è titolare sostanziale del diritto di detrarre l'imposta assolta a monte – Sussiste

Le linee guida dettate con riferimento alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17-5-1977 indicano come occorre distinguere tra "condizioni sostanziali" del diritto alla detrazione d'imposta ed adempimento di "obblighi formali" da soddisfare "nel regime interno diretti ad assicurare l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria ed a scongiurare il pericolo di frodi: in presenza di una violazione cd. "formale" (intesa come inadempimento ad un obbligo contabile distinto dalle condizioni essenziali previste dalla direttiva comunitaria per l'esercizio del diritto a detrazione) la questione da risolvere ai fini del diritto a detrazione è esclusivamente di natura probatoria: la violazione è da ritenersi irrilevante sul piano del rapporto impositivo laddove l'Amministrazione fiscale competente disponga egualmente delle "informazioni necessarie per dimostrare" che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell'IVA e quindi titolare del diritto di detrarre l'imposta assolta a monte (cfr. Corte giustizia sent. 8.5.2008 cause riunite C- 95 e 96/07, Ecotrade s.p.a., punto 64; id. sent. 30.9.2010, causa C-392/09,

Uszodaepito, punto 40; id. sent. 21.10.2010, causa C-385/09, Nidera Handelscompagnie BV, punto 42; id. sent. 22.12.2010, causa C-438/09, Dankowski, punto 35).

57. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 438 del 12/07/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IVA - Il rimborso richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall'Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale – Sussiste

La nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso come individuate dall'articolo 38-bis 2 del decreto IVA. Il rimborso IVA richiesto da un soggetto passivo residente in uno stato membro UE diverso dall'Italia spetta anche nel caso in cui tale soggetto abbia nel territorio italiano un rappresentante fiscale. Tale principio è stato ribadito di recente dalla Corte Suprema di Cassazione (Ordinanza n. 21684 dell'8 ottobre 2020) secondo la quale il diritto al rimborso IVA richiesto da soggetti domiciliati e residenti in uno Stato membro della UE, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora questi abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la sua nomina non può essere equiparata ad un "centro di attività stabile" presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina. La previsione di legge subordinando l'istanza di rimborso all'assenza di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale, contrastava con la norma unionale, interpretata da ultimo dalla Corte di Giustizia (C-323/12) nel senso di non poter escludere, in capo ad un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che avesse effettuato cessioni a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, il suo diritto di presentare istanza di rimborso.

58. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 42 del 13/01/2023 sezione VII

Presidente: dott. Francesco Menna Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IVA - Detrazione - Il cessionario ha diritto alla detrazione dell'IVA se, in buona fede, non sapeva e non avrebbe potuto sapere che si trattava di una operazione fraudolenta – Sussiste

La circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'Iva non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, in quanto è configurabile una esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se "non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'Iva. La prova della buona fede coincide con quella di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il "sospetto", non permettendo una diversa conclusione neppure gli accertamenti eventualmente effettuati ed attesa l'inesigibilità di ulteriori e più approfondite verifiche (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20587 del 2019).

**59. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 242 del 03/04/2023
sezione VII**

Presidente: dott. Enrico Di Marcotullio Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'oggettiva fittizietà e la potenziale conoscibilità da parte del contribuente usando l'ordinaria diligenza dell'operatore economico – Sussiste

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario che l'operazione si inseriva nel quadro di condotte tese a realizzare un'evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contrente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto, in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso

concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza dei benefici della rivendita delle merci o dei servizi (Corte Suprema di Cassazione nn. 9851 e 27566 del 2018, n. 5873 del 2019 e n. 22567 del 2021).

**60. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 286 del 20/04/2023
sezione VII**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Geremia Spiniello

IVA - Doppie imposizioni – Rimborsi – Presupposto preliminare ed indefettibile che il contribuente deve provare consiste nella piena effettività ed operatività dell'attività commerciale dotata di apprezzabile abitudine da attestarsi antecedentemente alle operazioni delle quali si chiede il rimborso – Sussiste

Ai fini dell'ottenimento del rimborso IVA l'elemento costituente il presupposto preliminare ed indefettibile che il contribuente deve provare consiste nella piena effettività ed operatività dell'attività commerciale dotata di apprezzabile abitudine da attestarsi antecedentemente alle operazioni delle quali si chiede il rimborso. Ciò ai sensi dell'art. 4, n. 1 della Direttiva 77/388/CEE dal quale si evince chiaramente che "si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività 2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità.

**61. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 507 del 04/07/2023
sezione VI**

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IVA - Il regime del margine è un regime speciale, facoltativo e derogatorio la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi – Sussiste

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del DL n. 41 del 1995, conv. con modif. in Legge n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto (Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza n. 13473/2023 sez. V).

PROCESSO TRIBUTARIO

62. CTP Teramo - Sentenza n. 23 del 18/01/2022 sezione I

Presidente estensore: dott. Pierfilippo Mazzagrecò

PROCESSO TRIBUTARIO - L'amministrazione non può considerarsi onerata della contestazione delle interpretazioni normative della parte – Sussiste

L'amministrazione non può considerarsi onerata della contestazione delle interpretazioni normative della parte, anche a prescindere dalla considerazione delle motivazioni espressamente fornite nell'invito al pagamento e nelle altre comunicazioni che hanno preceduto l'irrogazione della sanzione per motivare la richiesta di annullamento dell'atto in autotutela. Anche a prescindere dagli arresti giurisprudenziali che chiaramente riferiscono l'effetto retroattivo alla presentazione dell'istanza (e non prima), basti riflettere sulla espressa previsione dell'art. 109, c. 1, d.p.r. n. 115/2002, che, con riferimento ai relevantissimi interessi che vengono in considerazione del processo penale, esplicita, sotto la rubrica "decorrenza degli effetti", che questi "decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi".

63. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 4 del 20/01/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Relatore: dott. Andrea Papalia

PROCESSO TRIBUTARIO – Rapporti con altri processi - Il raddoppio dei termini previsto dal DPR 600/1973 artt. 43 e 57 è applicabile nei casi di obbligo di presentazione di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, ed a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale – Sussiste

In tema di raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 e 57 del DPR 600/73, relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, laddove quest'ultima comporti l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lvo 10 marzo 2000 n. 74, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che si tratta, di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di

sussistenza di seri indizi di reità che devono essere accertati dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dall'intervenuta archiviazione della denuncia. Ciò che rileva è la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, ed a prescindere dall'esito del relativo procedimento, anche nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, atteso il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario. Inoltre, tale istituto, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, è applicabile ad IRPEF ed IVA, ma non all'IRAP, non essendo quest'ultima un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali (Suprema Corte Cassazione Ordinanze n. 25330 del 11/11/2020, n. 24786 del 15/09/2021, n. 18451 del 30/6/2021).

64. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 125 del 01/03/2022 sezione VII

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

PROCESSO TRIBUTARIO - Il Giudice tributario può utilizzare prove atipiche e prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario – Sussiste - La sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati tributari ha automatica autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario – Non Sussiste Il Giudice tributario può utilizzare prove atipiche e prove acquisite in altri giudizi diversi da quello tributario il mero richiamo alle "conclusioni" cui è pervenuto il Giudice penale (in ordine alla valutazione della inefficacia probatoria degli elementi fattuali acquisiti al giudizio), non può costituire "ex se" valido e sufficiente supporto alla decisione adottata dal Giudice tributario, stante la relazione di autonomia in cui si pongono il giudizio penale ed il giudizio tributario; nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Pertanto, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso è destinato ad operare.

65. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza - n. 146 del 07/03/2022 sezione II

Presidente estensore: dott. Vincenzo Venezia

PROCESSO TRIBUTARIO - Il diverso regime probatorio nel processo penale e nel processo tributario comporta che nel primo occorre la prova "provata" della colpevolezza, mentre nell'altro la semplice prova presuntiva non contrastata da presunzioni o prove contrarie – Sussiste

Il principio del doppio binario tra processo penale e processo tributario comporta l'effetto non vincolante del giudicato penale (pur non trattandosi di un giudicato) e il diverso regime probatorio, richiedendosi in un caso la prova "provata" della colpevolezza e, nell'altro, la semplice prova presuntiva non contrastata da presunzioni o prove contrarie; tale presunzione in ambito tributario è rilevabile ancor più se il giudice penale non esclude del tutto l'ipotesi della sovrapproduzione, anzi, ne suggerisce la possibilità sulla base di documentazione non sufficiente per un rinvio a giudizio penale, ma sono sufficiente nel processo tributario come prova presuntiva.

66. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 156 del 09/03/2022 sezione II

Presidente: dott. Romolo Como

Estensore: dott. Fabrizio Marinelli

PROCESSO TRIBUTARIO - Il difetto di rappresentanza processuale è sempre sanabile con il deposito di una nuova procura – Sussiste

Con riferimento alla nullità della procura, deve rilevarsi come dal contesto dell'atto e dalle modalità del deposito la procura è facilmente riferibile al giudizio de quo, e comunque il difetto di rappresentanza è sempre sanabile con il deposito di una nuova procura più dettagliata. Inoltre, con riferimento alla validità della costituzione, la stessa seppur effettuata con un primo atto dal tenore generico deve ritenersi pienamente ammissibile, non esistendo alcuna norma che nel processo tributario imponga una difesa specifica o precluda al difensore di proporre difese e financo eccezioni sino a dieci giorni prima dell'udienza di trattazione.

67. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 338 del 27/05/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

PROCESSO TRIBUTARIO - Principio della ripetibilità delle spese nel processo tributario per l'attività difensiva svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali – Sussiste

Pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato. In tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si è stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, ed è allora evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato. Si può dunque sostenere la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione finanziaria.

68. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 668 del 11/11/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276 c.p.c. non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno – Sussiste

Nel verbale di udienza non deve essere riportato necessariamente il dispositivo della decisione; l'art. 276, 5° comma, c.p.c., stabilisce che "chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice". Per la Corte di cassazione, infatti, il dispositivo redatto in camera di consiglio ex art. 276, ultimo comma, c.p.c., non ha rilevanza giuridica esterna ma solo valore interno poiché l'esistenza della sentenza civile è determinata - salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati - dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicché è valida la sentenza ancorché agli

atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, la previsione di un corrispondente vizio nella citata norma (Cassazione, sez. 3, 11 febbraio 2022, n. 4430).

69. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 680 del 11/11/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO - In tema di giudizio di legittimità, la causa può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali – Sussiste - Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato – Sussiste

In tema di giudizio di legittimità, la causa può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi (sez. 5, 20 novembre 2000 vendi, n. 26480). Non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Corte Suprema di Cassazione 9 aprile 2010, n. 8510).

70. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 9 del 09/01/2023 sezione I

Presidente: Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Fabrizio Marinelli

PROCESSO TRIBUTARIO - Il disconoscimento di un atto prodotto in giudizio va effettuata con querela di falso oppure comunque in maniera puntuale – Sussiste

Chi ha interesse a disconoscere un documento prodotto in giudizio, ove non formuli querela di falso (attribuita a differente giurisdizione) deve indicare in che cosa consista la difformità, non potendo operare un disconoscimento generico e vago, tanto più se incoerente con quello altrettanto generico e vago proposto in primo grado. L'assenza di tale specificazione, unitamente ad un non chiaro riferimento ai profili giuridici derivanti dalla eventuale difformità tra originale e copia ed all'evidente irragionevolezza di un deposito da parte di due Uffici pubblici degli stessi documenti contraffatti, rende l'eccezione non meritevole di accoglimento.

71. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 14 del 09/01/2023 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott. Giuseppe Romano Gargarella

PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudicato esterno non si configura laddove risultino elementi non emersi nel caso invocato – Sussiste

Non può invocarsi il giudicato esterno nell'ipotesi in cui sono risultati elementi di carattere concreto, non emersi nel caso invocato e concluso invece a favore del contribuente, i quali fattualmente depongono per una prospettazione diversa, come nel caso in cui la presenza di indizi (consumi elettrici, sopralluoghi della polizia municipale, annunci pubblicitari di locazione) dotati di precisione, pregnanza e concordanza, depone in maniera inequivoca per la destinazione degli immobili all'affitto stagionale.

72. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 27 del 10/01/2023 sezione VII

Presidente: dott. Francesco Menna Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

PROCESSO TRIBUTARIO – Rapporto con altre giurisdizioni - L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria è qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. – Sussiste - La competenza è del Giudice ordinario – Sussiste

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 13913 del 2017, pur ribadendo il principio secondo cui l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria,

compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ha sottolineato che a tale ipotesi fa eccezione il caso in non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e in cui il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (cfr. anche CTR Lazio sentenza del 03/06/2022 n. 2522).

73. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 90 del 01/02/2023 sezione II

Presidente: dott. Vincenzo Venezia

Estensore: dott. Geremia Spiniello

PROCESSO TRIBUTARIO - Il ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria deve essere depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione – Sussiste

Ai sensi dell'art. 17-bis, del D. Lgs. n. 546/92, la procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest'ultimo, sicché dalla maturazione di detto periodo riprendono a decorrere i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio davanti alla C.T. competente. Se il ricorso viene presentato dopo il decorso dei trenta giorni previsti dalla legge lo stesso è tardivo e, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, D. LGS. n. 546/1992.

74. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 213 del 20/03/2023 sezione II

Presidente: dott. Vincenzo Venezia

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO - La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è la viziata percezione o falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa.

L'omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio di motivazione o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c. che, viceversa, consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell'esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso tra le parti, la cui

esistenza o inesistenza è incontestabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Corte Suprema di Cassazione sez. 3, 26 maggio 2021, n. 14610). Costituisce, invece, ipotesi di revocazione quella per cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti (in tal caso si trattava di fatture per costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondo la C.T.R.); tale affermazione, infatti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Corte Suprema di Cassazione sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1562).

75. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 252 del 06/04/2023 sezione II

Presidente: dott. Vincenzo Venezia

Relatore: dott. Alberto Baiocco

PROCESSO TRIBUTARIO - E' onere dell'ufficio appellato chiamare in causa il concessionario al fine di dimostrare la rituale notifica delle cartelle o in alternativa produrre direttamente la documentazione – Sussiste

Nel caso del ricorso attivato dal contribuente volto alla declaratoria di nullità o annullamento delle cartelle di pagamento, riguardante per l'appunto il diritto (che si pretende decaduto) dell'ente impositore, per assunto difetto di notificazione, nei termini di legge, dell'atto (cartella di pagamento) veicolante il relativo ruolo, il soggetto legittimato ad interloquire sul punto è proprio l'ufficio contro cui il ricorso è rivolto. Ne consegue che a chiamare in causa il concessionario, perché dimostri la rituale notificazione delle anzidette cartelle è onere dell'ufficio appellato, così come è suo onere, in alternativa, acquisire le medesime per smentire l'assunto del contribuente e dimostrare la loro rituale notificazione all'indirizzo "attuale" (nel senso al momento della notifica) del contribuente. In difetto di tale produzione l'ente impositore decade del diritto di riscuotere le somme.

76. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 292 del 20/04/2023 sezione VII

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Relatore: dott. Geremia Spiniello

PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudice tributario possiede piena autonomia nella rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede penale – Sussiste

Il giudice tributario possiede piena autonomia nella rivisitazione del materiale probatorio acquisito in sede penale, in modo da scoprire se lo stesso possa essere rivalutato ed apprezzato sulla scorta delle regole probatorie di comparto contemplate nell'art. 2729 del c.c. in ordine alla gravità, alla precisione ed alla concordanza. Ancor più se il ragionamento sviluppato dal giudice penale con la sentenza assolutoria non è affatto affermativa della insussistenza dei fatti essendosi soffermato nel sostenere che il materiale probatorio al suo esame era semplicemente insufficiente, di talché la decisione pare adottata piuttosto ex secondo comma dell'art. 530 del c.p.p. ossia per insufficienza o contraddittorietà della prova. Appare quindi del tutto evidente che gli spazi nei quali è lecito muoversi da parte del giudice tributario sono particolarmente ampi ed estesi rimanendo lo stesso sostanzialmente del tutto libero nell'esame del costituito penalistico.

**77. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 495 del 04/07/2023
sezione VI**

Presidente estensore: dott. Lucio Luciotti

PROCESSO TRIBUTARIO - La legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso o di un appello nell'interesse di una società fallita è del curatore – Sussiste – E' degli ex liquidatori – Non Sussiste

La legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso o appello nell'interesse di una società fallita, è del solo curatore e non degli ex liquidatori, essendo questi ultimi privi di legittimazione. Le Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 11287 del 28/04/2023, occupandosi della legittimazione del fallito, hanno affermato che "mai si ammette", neppure in base all'orientamento che riconosce de plano la legittimazione del fallito ad agire in giudizio per il solo fatto, obiettivamente rilevato, che il curatore si astenga dal farlo, «che il fallito possa impugnare la sentenza nell'inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio». Inoltre, va rilevato che nella specie non si verte neppure in ipotesi di inerzia del curatore posto che il Giudice delegato aveva disposto di non coltivare o proseguire il contenzioso tributario pendente alla data di apertura del fallimento.

**78. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 768 del 31/10/2023
sezione VI**

Presidente estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

PROCESSO TRIBUTARIO – Effetti processuali dell'estinzione della società - Legittimazione - Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c., comma 2 si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente – Sussiste

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società ex art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. Da un punto di vista processuale la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società e non già da o nei confronti della società, in persona del legale rappresentante; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, non può esser fatta dal legale rappresentante.

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI**79. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 122 del 01/03/2022 sezione VII**

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IMPOSTA DI REGISTRO - Il contribuente che acquista un'abitazione con le agevolazioni "prima casa" e non trasferisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile perde il diritto al beneficio fiscale, anche se il mancato trasferimento della residenza è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso – Sussiste

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. I - parte prima, Tariffa allegata, subordina il riconoscimento del diritto all'agevolazione alla condizione che l'abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune in cui si trova l'abitazione entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Trattasi, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie. La disposizione è, peraltro, di favore perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l'agevolazione anche nel caso in cui, per i più diversi motivi l'immobile non possa essere ancora abitato, bastando, invece, per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato. La giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (sentenze n. 1588/2018, 2527/2014) è costante nell'affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile).

80. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 1 del 03/01/2023 sezione I

Presidente estensore: dott. Lucio Luciotti

IMPOSTA DI REGISTRO - L'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa – Sussiste

In tema di imposta di registro, l'atto di assegnazione di alloggio al socio di società cooperativa costruttrice va tassato in misura fissa, ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis,

lett. c), del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993, non trovando applicazione il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, come introdotto dall'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis" (Corte Suprema di Cassazione n. 13704 del 2022). In senso conforme si era già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n.16557 del 2017, secondo cui «In tema d'imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993), l'imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall'IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell'introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall'applicazione del principio dell'alternatività. dell'imposizione tra Iva ed imposta di registro».

81. CGT Il grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 222 del 24/03/2023 sezione I

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

IPOTECARIE E CATASTALI – Il beneficio ex art. 33 comma 3 legge 388/2000 si applica anche se l'edificazione non è realizzata nel termine di legge per causa di forza maggiore – Sussiste

In tema di agevolazioni tributarie, la previsione di cui alla art. 33 comma 3 della Legge n. 388 del 2000, per la quale i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, malgrado tutte le precauzioni del caso, tale da configurare la forza maggiore, ovvero il *factum principis*, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da esso previsto arresto (Suprema Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza n. 8094 del 23/4/2020. In tale ipotesi rientra il caso in cui il Comune non realizzi le opere di acquedotto e di fognatura non potendosi ipotizzare la realizzazione di abitazioni civili prive di tali servizi.

**82. CGT II grado Sezione Staccata di Pescara Sentenza n. 867 del 20/12/2023
sezione VI**

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IMPOSTA DI REGISTRO - L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto – Sussiste

La Suprema Corte (v. nn. 11283\2022; 30084\2021; 593\2021) ha stabilito che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente". Nel caso ancor più in cui il decreto ingiuntivo sia chiesto dallo stesso contribuente, essendo egli ben consapevole del suo contenuto e dell'atto presupposto che lui stesso pone a fondamento del ricorso monitorio.

RISCOSSIONE**83. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 248 del 07/04/2022 sezione VI**

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

RISCOSSIONE - Il modello organizzativo della riscossione fondato su concessionari che agivano entro un determinato ambito territoriale è stato abrogato dalla Legge n. 248/2005 – Sussiste – L'attuale modello prevede un unico soggetto competente a svolgere l'attività di riscossione su tutto il territorio nazionale che poi agisce a mezzo delle proprie articolazioni territoriali – Sussiste

Il precedente modello organizzativo al quale era improntato il sistema di riscossione dei tributi prevedeva la delega dell'attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all'interno dell'ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui, quindi, la necessità della delega, ogni volta che un concessionario avesse voluto chiedere la collaborazione di un altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva la sede o la residenza all'interno del perimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla Legge n. 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l'attività di riscossione in ambito nazionale: e ciò in ragione del fatto che l'unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell'Ente - per quanto detto articolato in più Uffici - assegni all'uno o all'altro Ufficio l'attività procedimentale propria della riscossione (notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento, ed eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva).

84. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 76 del 13/01/2023 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

RISCOSSIONE – Dal 1 ottobre 2006 il servizio nazionale della riscossione è affidato alla Riscossione S.p.a. che la esercita in termini di delega organizzativa – Sussiste – Di competenza territoriale – Non Sussiste

L'art. 3 del dl 203/2005, convertito nella legge. 248/2005 stabilisce che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda s.p.a. Riscossione, che agirà con i poteri e le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del dPR n. 602/1973 ed effettuerà l'attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n.237/1997. Il precedente modello organizzativo di riscossione dei tributi prevedeva la delega dell'attività a soggetti esterni alla P.A., che agivano in regime di concessione, all'interno dell'ambito territoriale a ciascuno assegnato. Di qui la necessità della delega ad altro concessionario, al fine di riscuotere tributi da un soggetto che aveva sede o residenza nel perimetro della concessione attribuita al delegato. Ma quelle norme devono aversi ormai per implicitamente abrogate dalla legge 248/2005, che ha accorpato in un unico soggetto tutta l'attività di riscossione in ambito nazionale: e ciò in ragione del fatto che l'unicità della persona giuridica che si occupa del servizio su tutto il territorio dello Stato connota oggi in termini di semplice delega organizzativa (e non più in termini di competenza territoriale) il fatto che quell'Ente, articolato in più Uffici, assegni all'uno o all'altro Ufficio l'attività procedimentale propria della riscossione.

**85. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 192 del 14/03/2023
sezione VII**

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

RISCOSSIONE - La competenza territoriale del concessionario per la riscossione opera secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente – Sussiste

La Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'Ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 ha statuito che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce (Cass. V, n 8049/2017).

86. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 217 del 21/03/2023 sezione II

Presidente estensore: dott. Attilio Di Sante

RISCOSSIONE - Notificazione - Inesistenza solo quando l'attività è priva degli elementi costitutivi essenziali che la qualificano – Sussiste

In tema di notifica la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite (Sentenza n. 14916 del 2016) ritiene che l'inesistenza della notificazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui "venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità", e la nullità è sanata ogni qual volta si abbia il raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame il comportamento della contribuente (adesione alla definizione agevolata, richiesta di rateazione) dà conto del raggiungimento dello scopo della notifica, e dunque ogni eventuale irregolarità è sanata. Dall'efficacia della notifica della cartella di riscossione ne discende la definitività.

87. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 221 del 23/03/2023 sezione II

Presidente estensore: dott. Attilio Di Sante

RISCOSSIONE - Notificazione – E' utilizzabile come mittente un indirizzo con una estensione riconducibile alla pubblica amministrazione anche se non indicato nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione - IPA – Sussiste

Dalle disposizioni in materia di notifica a mezzo posta elettronica certificata di cui agli art. 6-ter del D. Lgs. 82/2005 e art. 26 del dPR n. 602/73 emerge la finalità di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi attraverso un pubblico elenco (IPA – indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione) che consente al mittente di individuare inequivocabilmente il destinatario. Non è previsto invece che un indirizzo di posta elettronica certificata non indicato nell'indice non possa essere efficacemente utilizzato da parte della pubblica amministrazione o del concessionario in qualità di mittente, soprattutto laddove il dominio da cui risulta essere stato spedito il messaggio di posta ne dimostra chiaramente la riconducibilità all'Amministrazione finanziaria. Pertanto la notifica delle cartelle di riscossione è

valida se l'amministrazione finanziaria ha utilizzato un indirizzo con una estensione a lei riconducibile seppur non indicato nel sito internet IPA.

**88. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 668 del 11/09/2023
sezione VI**

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

RISCOSSIONE – Cessione d'azienda - Solidarietà tributaria – Per beneficiare della preventiva escussione del cessionario è necessario aver richiesto all'Agenzia delle entrate il certificato di regolarità fiscale – E' comunque onere del cessionario regolamentare nel contratto eventuali debiti tributari – Sussiste

Se il cessionario non ha richiesto all'Amministrazione finanziaria la certificazione avente per oggetto eventuali contestazioni in corso e quelle già definite per le quali i debiti tributari non sono stati soddisfatti, non può eccepire all'Agente della riscossione la preventiva escussione del cedente. E' onere infatti del cessionario chiedere all'Amministrazione finanziaria la certificazione circa la regolarità fiscale del soggetto, che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio ponendolo al riparo da ogni eventuale azione di recupero da parte del concessionario per la solidarietà tributaria prevista dalla legge tra cedente e cessionario. D'altra parte, il cessionario ben può chiedere al cedente notizie circa l'esistenza di eventuali debiti tributari, disciplinandone la regolamentazione nell'atto, ricorrendo, nel caso di fallimento del cedente con conseguente impossibilità di iniziare o proseguire nei suoi confronti alcuna azione esecutiva - art. 51 L.F - la possibilità di inserirsi in sede fallimentare per quanto eventualmente pagato per conto del cedente per il debito tributario nascosto.

**89. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 767 del 31/10/2023
sezione VI**

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

RISCOSSIONE – Competenza del Giudice tributario - L'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992, in deroga al principio generale, prevede la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo contestualmente al titolo esecutivo mai notificato al contribuente – Sussiste

L'opposizione a tutti gli atti esecutivi notificati ai sensi dell'art. 49 e seguenti del DPR n°602/1973 devono necessariamente essere opposti davanti al giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente - debitore tutti finalizzati ad assicurare all'ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede. L'unica deroga a tale principio normativo generale si concretizza nel caso in cui l'impugnazione dell'atto esecutivo notificato dall'AdeR oltre ad essere impugnato per vizi propri dell'atto stesso quindi, per vizi formali in concomitanza viene altresì opposto per la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo. In altre parole, in tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo e della procedura esecutiva è messa in discussione dalla mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso mai ricevuto dal contribuente. In questo caso specifico, l'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo "unitamente" al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto mai notificato al contribuente. In altre parole, la norma in commento prevede la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo unitamente al quale è possibile, come già segnalato, contestare anche la legittimità del titolo esecutivo mai notificato al contribuente.

TRIBUTI LOCALI**IMU – TASI****90. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 8 del 25/01/2022 sezione VII***Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Relatore: dott. Enrico Di Marcotullio*

IMU - In caso di locazione parziale della prima casa continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'Imu – Sussiste

Al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. I del 1994), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. È quindi possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. La locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni Irpef, compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'Imu. Peraltro, con sentenza n. 19989 del 2018 1a Suprema Corte di Cassazione ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

91. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 26 del 27/01/2022 sezione VI*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Relatore: dott. Lucio Luciotti*

IMU - Agevolazione abitazione principale: necessaria sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare – Sussiste - Derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale – Sussiste

L'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, prevede

che «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, che ai fini dell'applicazione della norma agevolativa, in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo devono dimorarvi stabilmente, ma risiedervi anche anagraficamente. Trattandosi di norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione (Corte di cassazione sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011; Corte Costituzionale 20 novembre 2017, n. 242), non è consentita un'interpretazione che pretenda di estendere l'agevolazione in esame alle ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti comuni. Ciò che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si richiede l'agevolazione, derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale.

92. CTR Abruzzo L'Aquila – Sentenza n. 264 del 27/04/2022 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

IMU e TASI - Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali – Sussiste - A decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria – Sussiste

L'art. 38 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 introduce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria; diversamente, per le annualità antecedenti al 2020, le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. V, Sent., 24-02-2016, n. 3618) che ha ritenuto esistente la potestà impositiva degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio. Ancorché, infatti, il mare non sia ricompreso tra i beni del demanio marittimo, i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili e quindi, soggetti al potere impositivo dell'ente territoriale di riferimento. L'imposizione comunale sulle piattaforme petrolifere risponde, inoltre, al principio del beneficio. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell'art. 1, comma

21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile

93. CTR Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 268 del 29/04/2022 sezione VII

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Geremia Spiniello

IMU - Esenzione per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 – Sussiste

La Legge di Bilancio 27.12.2013, n.147, all'art. 1, co. 707 punto 3/B, integrando l'art. 13 del DL n. 201/2011 ha escluso la tassazione per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008: in tale definizione sono da ricomprendersi anche gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 e s.m.i. La loro natura di alloggi sociali è confermata altresì dal comma 1, dell'art. 6 della L.R. n. 44/1999 che stabilisce che la Regione "...riconosce la funzione sociale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica..." e, pertanto, per gli stessi vige l'esenzione dal pagamento Imu ai sensi dell'art. 13, c 2 lett. b) DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.

94. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 655 del 03/11/2022 sezione VI

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Lucio Luciotti

IMU – Esenzione - Per abitazione principale si intende il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia – Sussiste

La Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 nella parte in cui stabiliscono che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» e della Legge n.

160 del 2019 nella parte in cui prevede che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse. La Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, così legittimando l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare sia all'interno dello stesso territorio comunale sia in Comuni diversi.

95. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 138 del 21/02/2023 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Geremia Spiniello

IMU – Esenzione - Anche il personale delle Forze armate ha l'onere di presentare l'apposita dichiarazione circa le circostanze sia di fatto che di diritto che danno titolo all'esenzione – Sussiste

La disposizione che prevede che l'imposta municipale non si applica agli immobili posseduti e non concessi in locazione dal personale delle Forze armate (DL n. 102 del 31/08/2013 art. 2 comma 5, convertito in Legge 124/2013) va coordinata ermeneuticamente con il quadro di riferimento normativo; ne consegue che, ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Del resto ciò risponde ad elementari criteri collaborativi e notiziatori gravanti su tutti i cittadini atteso peraltro che, in mancanza, il Comune potrebbe avere contezza d'ufficio esclusivamente dei presupposti oggettivi dell'immobile ma rimarrebbe del tutto ignaro circa quelli di non locazione dell'immobile a terzi e di natura squisitamente soggettivo.

96. CGT II grado Abruzzo L'Aquila - Sentenza n. 802 del 21/11/2023 sezione I

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

IMU – Agevolazioni ed esenzioni - Norme di stretta interpretazione ed insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva – Sussiste – L'indicazione normativa che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, la qualifica come essenziale – Sussiste

Come da consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, sicché la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce che, in base a qualsivoglia altra circostanza e/o considerazione, si possa ritenere irrilevante la sua omissione. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi nei termini previsti dalle rispettive normative (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) non preclude tuttavia al contribuente, indipendentemente dalle modalità e dal rispetto di tali termini, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.

97. CGT Il grado Sezione Staccata di Pescara - Sentenza n. 864 del 20/12/2023 sezione VI

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IMU – Agevolazioni ed Esenzioni – L'esenzione si applica a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati – Sussiste – L'esenzione è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione – Non Sussiste

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dal d.l. 102/2013 a decorrere dal 1 gennaio 2014 gli alloggi sociali espressamente destinati a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari svantaggiati sono equiparati alle abitazioni principali, con la conseguente loro esenzione dall'IMU, anche quando non vengano utilizzati direttamente dagli enti istituiti per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre la Suprema Corte (v. Cass. 23680\2020) ha avuto modo di precisare che l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli

identificativi catastali degli immobili. Una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme induce quindi a ritenere che l'esenzione dall'IMU si applichi a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati; e che la detrazione in misura fissa si applichi, invece, agli alloggi, che vengano concessi in locazione a canoni di mercato.

PUBBLICITA'

98. CGT II grado Abruzzo Sez. Staccata Pescara - Sentenza n. 626 del 21/10/2022 sezione VI

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Giampiero Di Florio

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - Le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta – Sussiste - Il punto automatico di esercizio dell'attività non è qualificabile né come sede legale né come sede effettiva – Sussiste.

Premesso che le uniche nozioni normative, ai fini civilistici, di "sede" delle persone giuridiche sono quella formale (c.d. sede legale) risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto e quella "effettiva", tale intendendosi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, le cabine per fototessera e/o le postazioni automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte né al concetto di sede legale né a quello di sede effettiva di esercizio dell'attività sociale, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale (Cassazione, pronunce nn. 7783 e 7781 del 2019), tanto più laddove la qualificazione di sede è il presupposto per l'applicazione di una norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione. Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggetti all'imposta (Cassazione, pronuncia n. 7348 sez. 5, del 11/05/2012).

LE SEDI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELL'ABRUZZO

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI L'AQUILA

Via Salaria Antica Est N.27/F - 67100 L'Aquila

Centralino: 0693830860

E-mail: corte.tributaria.aq@mef.gov.it

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CHIETI

Corso Marrucino 17 – 66100 Chieti

Centralino: 0693830871

E-mail: corte.tributaria.ch@mef.gov.it

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PESCARA

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara

Centralino: 0693834818

E-mail: corte.tributaria.pe@mef.gov.it

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TERAMO

Largo Madonna Delle Grazie Snc – 64100 Teramo

Centralino: 0693830861

E-mail: corte.tributaria.te@mef.gov.it

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'ABRUZZO

SEDE DI L'AQUILA

Via Salaria Antica Est N.27/F - 67100 L'Aquila

Centralino: 0693830862

E-mail: corte.tributaria.abruzzo@mef.gov.it

SEZIONE STACCATA DI PESCARA

Piazza Italia 15 65121 - Pescara

Centralino: 0693830862

E-mail: corte.tributaria.abruzzo.pe@mef.gov.it